



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 423

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 15 marzo 2011

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 20
3 ^a - Affari esteri	» 26
5 ^a - Bilancio	» 32
6 ^a - Finanze e tesoro	» 50
7 ^a - Istruzione	» 53
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 64
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 68
11 ^a - Lavoro	» 71
12 ^a - Igiene e sanità	» 82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 92

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 94
---	---------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 97
Per l'infanzia e l'adolescenza	» 98

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito (*)

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 100

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri *Pag.* 103

10^a - Industria, commercio, turismo - Pareri » 106

14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri » 107

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) Uranio impoverito (Monocamerale d'inchiesta) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 423° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 marzo 2011.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 15 marzo 2011

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 12) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Alberto Tedesco

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1º marzo e proseguito in quella del 9 marzo 2011.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue l'audizione, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, del senatore TEDESCO (*Misto*).

Gli pongono domande i senatori SANNA (*PD*), LUSI (*PD*) e MAZZATORTA (*LNP*).

Congedato il senatore Tedesco, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di appello di Roma in relazione ad un procedimento civile riguardante il senatore Roberto Castelli

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1º marzo 2011.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori SARRO (*PdL*), SANNA (*PD*), MAZZATORTA (*LNP*) e BALBONI (*PdL*).

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di appello di Roma.

La Giunta approva la proposta messa ai voti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 14,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 15 marzo 2011

271^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

indi del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato per la difesa Cossiga e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VIZZINI riferisce le conclusioni della riunione, appena svolta, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: in quella sede si è convenuto, di comune accordo, di procedere senz'altro nell'esame dei disegni di legge n. 2259 e connessi (Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati), già approvato dalla Camera dei deputati, fissando per martedì 29 marzo alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti e nel proposito di pervenire alla conclusione dell'esame entro la metà del prossimo mese di giugno. Nel frattempo, sarà rivolto all'ANCI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome un invito affinché eventuali segnalazioni pervengano in tempo utile, considerando che le previste audizioni, più volte programmate, non hanno potuto aver luogo per circostanze varie e ripetute, comunque non riferibili alla Commissione. Si è convenuto, inoltre, di sollecitare formalmente i pareri, già ritualmente e tempestivamente richiesti alla Commissione bilancio, sia sul disegno di legge n. 2259, che è anche collegato alle manovre di finanza pubblica, sia, ancora, sugli emendamenti al disegno di legge n. 2243 (semplificazione), anch'esso

già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra di finanza pubblica, e, infine, sul testo unificato dei disegni di legge in materia di polizia locale (n. 272 e connessi), nonché sui relativi emendamenti.

Si è convenuto anche di proseguire nell'esame dei numerosi disegni di legge in materia elettorale (n. 2 e connessi), intanto prendendo cognizione dell'esposizione comparativa del relatore, prevista per la seduta di domani, sulle principali opzioni desumibili dalle diverse iniziative per definire, quindi, le modalità del seguito dell'esame, anche alla luce delle eventuali, auspicate proposte che saranno intanto avanzate dai Gruppi parlamentari.

È stato deciso, inoltre, di proporre alla Presidenza della Commissione giustizia la convocazione, per la prossima settimana, di una riunione congiunta dei rispettivi Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per definire modalità e tempi concernenti il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 2156 e connessi, in materia di contrasto alla corruzione, e n. 2494 e connessi, in materia di sicurezza, con una conseguente, immediata seduta plenaria delle Commissioni riunite nelle quali si possa prendere atto delle determinazioni degli Uffici di Presidenza.

Ancora, si è convenuto di proporre alla Presidenza della Commissione lavoro, di convocare, la prossima settimana, gli Uffici di Presidenza riuniti per svolgere audizioni in merito ai disegni di legge n. 1473 e 1409, in materia di diritto di sciopero e diritto di libera circolazione, nonché di accogliere la proposta, avanzata per le vie brevi dalla Presidenza della Commissione difesa, per una seduta delle Commissioni riunite, da convocare la settimana prossima, per avviare l'esame del disegno di legge n. 2258 (Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare del personale militare legato da vincolo matrimoniale con altro appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza, ovvero con appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile) e, infine, di proporre alla Presidenza della Commissione sanità una seduta delle Commissioni riunite, la settimana prossima, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1012 (punti di accoglienza dei neonati).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2569) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Si procede alla trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente.

Il relatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 1.1, diretto a inserire una precisazione al fine di regolare i casi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro non facciano esplicito riferimento al 4 novembre come festività soppressa.

Il senatore PARDI (*IdV*) dà per illustrato l'emendamento x1.0.1, che riproduce il testo di una iniziativa legislativa presentata dai senatori del suo Gruppo (Atto Senato n. 2571 «Istituzione della Giornata nazionale dell'indipendenza della Nazione e della indivisibilità della Repubblica»).

Osserva che la circostanza che la Commissione bilancio non abbia ancora espresso il parere sul testo del decreto-legge è sintomatica della volontà della maggioranza di non procedere alla conversione in legge. Qualora fosse ritenuto utile per una accelerazione dell'*iter*, a nome del suo Gruppo, dichiara la disponibilità a ritirare l'emendamento.

Il PRESIDENTE ricorda che le disposizioni del decreto-legge sono immediatamente applicabili. Inoltre, il termine per la conversione in legge scade il 24 aprile, per cui, dal punto di vista strettamente procedurale, vi è tempo sufficiente per la conversione in legge da parte delle Camere. Quanto al ritardo della Commissione bilancio nell'espressione del parere, assicura che la Presidenza si attiverà per sollecitarlo.

Il senatore BODEGA (*LNP*) sottolinea che il suo Gruppo non ha adottato comportamenti ostruzionistici nell'esame del disegno di legge in titolo. Tuttavia, ribadisce le forti perplessità già espresse durante la discussione generale a proposito della copertura finanziaria. Conclude, invitando il Governo e la Commissione bilancio a valutare attentamente la compatibilità finanziaria delle disposizioni in esame.

In attesa del parere della Commissione bilancio, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(306) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse

(346) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio 2010.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) presenta una nuova proposta di testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato, priva di ogni disposizione che comporti oneri finanziari. In particolare, non è ribadita, nel nuovo testo, la disposizione che riconosce ai parenti delle persone scomparse un permesso retribuito di assenza dal lavoro. Ricorda che recentemente il Ministero dell'interno ha stipulato una convenzione con

alcuni enti per assicurare che la notizia della scomparsa di minori sia segnalata tempestivamente presso stazioni, aeroporti e autostrade.

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo, esprime apprezzamento per la decisione di riformulare il testo, eliminando le disposizioni che possano comportare oneri finanziari. Si tratta di misure che, tuttavia, dovranno essere riconsiderate positivamente, in quanto istituiscono organismi di grande importanza ai fini della ricerca delle persone scomparse.

Conclude, proponendo di accelerare l'*iter*, chiedendo eventualmente al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di domani, mercoledì 16 marzo, il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al nuovo testo unificato proposto dal relatore.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2362) Deputati Sabina ROSSA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BIANCO (*PD*) illustra la proposta di istituire una Giornata in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, ricordando che l'altro ramo del Parlamento l'ha approvata a larghissima maggioranza. Sottolinea l'attenzione del Paese e l'opportunità di coinvolgere l'opinione pubblica in una riflessione specifica sulle conseguenze dei disastri causati dall'incuria dell'uomo.

Dopo aver ricordato che le disposizioni in esame non comportano aumento di oneri, prospetta l'opportunità di chiedere l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore PARDI (*IdV*) esprime apprezzamento per le motivazioni dell'iniziativa, che si riflettono anche nel titolo, nel quale si enfatizza il fatto che spesso le drammatiche conseguenze che si verificano in occasione dei disastri ambientali e industriali dipendono soprattutto dall'incuria dell'uomo.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), intervenendo nel merito della discussione, rileva il rischio di istituire molteplici giornate nazionali dedicate alla riflessione su svariati temi: a suo avviso ciò potrebbe determinare, contrariamente alle intenzioni dei proponenti, una ritualità che in definitiva toglierebbe significato alla riflessione. Inoltre, il riferimento ai disastri ambientali e industriali di fatto esclude i disastri che possono occorrere in altri settori, ad esempio il cedimento delle infrastrutture,

e ritiene che le iniziative da svolgere nella giornata nazionale dovrebbero essere estese oltre il ristretto ambito della scuola; motivo per cui, appare inopportuno l'inciso secondo il quale non dovrebbero verificarsi nuovi oneri.

Il relatore BIANCO (*PD*), pur apprezzando le osservazioni svolte dal presidente Benedetti Valentini, ritiene che in questo caso, vista la sensibilità del Parlamento e dell'opinione pubblica, che si è tradotta nell'approvazione quasi unanime del provvedimento da parte della Camera dei deputati, vi siano valide ragioni per istituire la Giornata nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (n. 317)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi. In particolare, sottolinea la necessità di riflettere sulla proposta di sopprimere l'articolo 22, comma 6, lettera *e*), che incide sulla determinazione dei criteri di riparto delle risorse disponibili tra le Regioni e dell'inserimento del cosiddetto «indice di deprivazione». Inoltre, conviene con quanto osservato dalla Conferenza unificata, cioè l'esigenza di evitare che il riparto delle risorse sanitarie sia vincolato all'indice di deprivazione, che misura dati statistici che attengono alla sfera sociale più che a quella sanitaria, e rispetto al quale non vi sono evidenze scientifiche che dimostrano la correlazione con lo stato di salute dei cittadini e quindi con i bisogni sanitari a livello regionale.

Sulla proposta del relatore si apre il dibattito.

Il senatore VITALI (*PD*) ricorda che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha denunciato il mancato rispetto da parte del Governo dell'accordo del 16 dicembre scorso, che riguarda in modo particolare il finanziamento del trasporto pubblico locale per il 2011: è necessario che il Governo dia immediata attuazione a quell'accordo, per ripristinare la necessaria collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

Illustra, quindi, i contenuti di un documento presentato dal suo Gruppo presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale a sostegno di alcuni emendamenti. Tra l'altro, rileva che lo schema di decreto legislativo non affronta il problema fondamentale posto dalla legge delega, cioè come ottenere più efficienza nell'erogazione dei

servizi attraverso il metodo dei costi *standard* e come ottenere più efficacia attraverso il metodo dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). In mancanza dell'individuazione dei LEP, sarà necessario prevedere almeno che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individuerà i trasferimenti da sopprimere, che dovrebbe essere sottoposto all'esame degli appositi organi parlamentari, inclusa la Commissione per il federalismo fiscale, sia corredato da una relazione che classifichi i finanziamenti e la loro distribuzione territoriale.

Il contesto di incertezza, a suo avviso, è aggravato dagli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, che in base alle disposizioni approvate non dovrebbero influenzare l'attuazione del federalismo: la mancata previsione in tal senso rappresenta una grave inadempienza, in quanto le Regioni si trovano nell'impossibilità di finanziare gran parte delle loro competenze ulteriori rispetto alla sanità. Il parere allora dovrebbe contenere uno specifico richiamo, almeno in funzione programmatica.

Per quanto riguarda i sistemi perequativi, sottolinea l'opportunità di inserire nello schema di decreto legislativo disposizioni apposite per il loro funzionamento, in coerenza con la norma introdotta nel decreto legislativo riguardante il fisco municipale.

A proposito dell'addizionale IRPEF regionale, è necessario precisare che essa non può incidere sulla struttura complessiva dell'imposta, in particolare sulla progressività, sugli scaglioni e sulla base imponibile. Quanto all'IRAP, la facoltà di ridurla fino ad azzerarla, non è accompagnata dall'indicazione delle condizioni e dei presupposti dello sgravio: sarebbe più opportuno ampliare i margini di manovrabilità e prevedere che la riduzione possa essere riservata a particolari settori, con obiettivi di politica industriale, anche per evitare una spirale di concorrenza fiscale tra le Regioni; a tal fine, è opportuno che le manovre di riduzione generale siano autorizzate dal Ministro dell'economia e soggette all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto concerne il finanziamento della sanità, sarebbe opportuno introdurre qualche elemento innovativo, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione sanità del Senato. Ad esempio, sarebbe opportuno ampliare il novero delle Regioni di riferimento e prevedere che esse siano individuate dalla Conferenza Stato-Regioni in funzione della rappresentanza delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica.

A proposito della fiscalità provinciale, oltre al ripristino dei tagli operati con la manovra triennale, prospetta l'opportunità di rafforzare l'autonomia impositiva e di semplificare il sistema, garantendo che gli aumenti di gettito dei tributi compartecipati restino nella disponibilità delle Province. Infine, si dovrebbe dare attuazione all'articolo 15 della legge delega n. 42, garantendo una più ampia autonomia di entrata e di spesa delle città metropolitane corrispondentemente alla complessità delle loro funzioni.

Conclude, riservandosi di pronunciarsi sulla proposta di osservazioni avanzata dal relatore, e auspica che la Commissione affari costituzionali si esprima in modo condiviso sullo schema di decreto legislativo.

Il ministro CALDEROLI si riserva di pronunciarsi sullo schema di osservazioni e sui rilievi proposti dal relatore. Condivide l'esigenza di richiamare, almeno in via programmatica, il principio che i tagli disposti con la manovra triennale siano neutralizzati ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, nonché l'opportunità di mantenere e se possibile rafforzare il carattere progressivo dell'IRPEF. Per quanto concerne l'IRAP, ricorda che si tratta di un'imposta che fin dall'inizio fu ideata come strumento di attrazione delle imprese. Tuttavia, poiché la facoltà di riduzione è già prevista per le Regioni dell'obiettivo 2, si tratta di estenderla a tutte le altre.

A proposito del finanziamento della sanità, ritiene preferibile mantenere una certa prudenza: si prevede che tra le cinque Regioni individuate quale *benchmark*, in sede di Conferenza unificata se ne individuino tre rappresentative dei territori del Nord, del Centro e del Sud.

A proposito della qualificazione del fabbisogno sanitario nazionale, l'individuazione di un livello «*standard*» e di uno «finanziabile» potrebbe determinare dubbi di compatibilità con l'articolo 81 della Costituzione.

Conclude, esprimendosi favorevolmente sull'opportunità di introdurre nel decreto legislativo disposizioni attuative delle città metropolitane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 317

La Commissione,

premesso che:

il decreto legislativo in esame si compone di 27 articoli ed è strutturato in cinque Capi dedicati, rispettivamente, alla «Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario» (artt. 1-11); alla «Autonomia di entrata delle Province» (artt. 12-18); alla «Perequazione» (art. 19); ai «Costi *standard* nel settore sanitario» (artt. 20-24); ed, infine, alle «Norme finali ed abrogazioni» (artt. 25-27);

il presente decreto legislativo si muove nella direzione di una razionalizzazione dell'attuale quadro normativo;

data la dimensione media delle Regioni e il loro numero limitato il problema maggiore non riguarda il numero delle fonti di gettito, bensì i difetti di struttura di alcune delle principali voci di entrata; pertanto, la legge-delega non demanda alla fase attuativa margini analoghi a quelli riguardanti la finanza comunale e pone principi diretti a correggere l'attuale modello, privo di adeguati criteri di responsabilizzazione finanziaria. In particolare, per quanto riguarda la compartecipazione IVA, il fatto che essa sia quasi raddoppiata negli ultimi dieci anni testimonia che il finanziamento della spesa per la sanità dissimula un trasferimento dal bilancio statale. Inoltre, la quota di compartecipazione è assegnata sulla base dei consumi ISTAT, che non tengono conto dell'evasione fiscale. Altri difetti strutturali caratterizzano l'addizionale regionale dell'IRPEF, che non consente di considerare i figli a carico e la diversa capacità contributiva dei nuclei familiari. La soppressione dei trasferimenti statali e della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, accompagnata dalla loro sostituzione nella forma di gettiti tributari, rappresenta, quindi, un passaggio fondamentale per attivare il circuito della piena responsabilizzazione. A tal fine, lo schema di decreto legislativo, per la compartecipazione IVA, prevede l'applicazione di criteri di calcolo che tengano conto degli importi riscossi sul territorio. Inoltre, si stabilisce la possibilità di ridurre l'IRAP, in modo che una gestione regionale avveduta e una effettiva lotta agli sprechi possano tradursi, in definitiva, in un abbassamento della pressione fiscale. Il quadro esistente viene così corretto e razionalizzato, anche attraverso una maggiore tracciabilità della spesa e dell'imposizione regionale, nonché attraverso il controllo democratico degli elettori;

la disciplina che innova riguardo all'addizionale regionale all'IRPEF si muove nella stessa direzione, ma consente anche di ampliare le po-

litiche regionali autonome. Infatti, a quella addizionale sono riferiti i principi previsti dalla legge-delega nella definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale e l'individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti. Ad esempio, mentre attualmente alle Regioni non è consentita una propria politica fiscale a favore della famiglia, nell'ambito del nuovo regime esse potranno considerare i carichi familiari nell'addizionale IRPEF, tramite il riconoscimento di detrazioni regionali per ogni figlio a carico. Inoltre, si potrà utilizzare la leva fiscale per agevolare alcune attività a carattere sociale, in particolare ammettendo la detraibilità degli incentivi a favore delle famiglie e dei singoli, la cui diffusione oggi è ostacolata da difficoltà burocratiche;

si prevede, inoltre, l'abrogazione di alcuni tributi minori, che assicurano gettiti esigui ma rilevanti complicazioni gestionali: le Regioni potranno istituire tributi propri analoghi a quelli soppressi ovvero compensare il minor gettito con l'addizionale IRPEF o con risparmi di spesa. Infine, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e responsabilizzazione, ciascuna Regione, d'intesa con i comuni del territorio, può determinare una compartecipazione di essi all'addizionale regionale all'IRPEF in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali;

per quanto riguarda le Province, si provvede a una razionalizzazione del quadro esistente. L'addizionale provinciale sull'energia elettrica viene assegnata allo Stato e viene soppressa l'attuale compartecipazione provinciale all'IRPEF. Alle Province viene attribuita l'imposta sulle assicurazioni, stabilendo un grado di flessibilità molto limitato in diminuzione o in aumento. Vengono soppressi i trasferimenti statali, compensati da una compartecipazione all'accisa sulla benzina. Anche le Regioni sopprimono i loro trasferimenti alle Province, che ottengono l'importo equivalente dalla compartecipazione al bollo auto regionale. In via transitoria è istituito un fondo di riequilibrio, al fine di assicurare la gradualità del passaggio;

il Capo IV dello schema di decreto legislativo in esame dispone una riforma integrale del procedimento di determinazione del fabbisogno sanitario nazionale e dei fabbisogni sanitari regionali, al fine di adeguare tale procedimento ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42);

in particolare, il provvedimento definisce il metodo per la definizione in ambito sanitario dei cosiddetti «fabbisogni *standard*», introdotti dalla legge n. 42 del 2009 per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (i cosiddetti Lep, in relazione ai diritti civili e sociali, o Lea, con riferimento specifico al diritto alla salute); le spese per la sanità sono espressamente incluse dall'articolo 8 della legge n. 42 del 2009 tra le spese cosiddette «essenziali», ovvero tra le spese individuate con riferi-

mento all'articolo 117, comma secondo, lettera *m*), che attribuisce allo Stato in via esclusiva il compito di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il finanziamento di tali spese essenziali è incentrato sulla nozione di costo *standard*: ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*) della legge n. 42 del 2009, infatti, tali spese sono determinate «nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale»; l'articolo 9, comma 1, lettera *d*) della legge n. 42 precisa che è garantita l'integrale copertura di tali spese, al costo *standard*;

le entrate destinate al finanziamento dei fabbisogni sanitari individuati sulla base del costo *standard* sono invece disciplinate nelle disposizioni del Capo I del provvedimento in esame, che regola in via generale l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario (con riferimento, tuttavia, non solo al settore sanitario). L'articolo 11, commi 5 e ss. del Capo I recano, inoltre, una disciplina del Fondo perequativo regionale;

obiettivo primario delle disposizioni del Capo IV è quello di sostituire al previgente sistema politico di determinazione dei fabbisogni (in larga misura dipendente dalla spesa storica) un nuovo meccanismo induttivo di rilevazione dei fabbisogni *standard* in una prospettiva *bottom up* anziché *top down*. Le principali fasi del nuovo processo di determinazione dei fabbisogni sono, in particolare, rappresentate dalla rilevazione dei valori di costo nelle Regioni di riferimento (*benchmark*), dalla determinazione dei costi *standard* per ciascuna delle tre macro-aree assistenziali costitutive dei Lea, calcolati sulla base della media pro-capite pesata del costo registrato nelle Regioni *benchmark*, dalla determinazione del fabbisogno sanitario regionale, calcolato applicando a ciascuna Regione i costi *standard* per la popolazione pesata regionale (le pesature sono effettuate per classi di età della popolazione e dalla determinazione del fabbisogno sanitario nazionale come sommatoria di tutti i fabbisogni sanitari regionali);

il provvedimento ha concluso in data 16 dicembre 2010 il suo passaggio consultivo presso la Conferenza unificata. La Conferenza unificata ha esaminato il provvedimento dal 28 ottobre 2010 al 16 dicembre 2010. Il 16 dicembre, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole al conseguimento dell'intesa sullo schema di decreto legislativo, con le modifiche formulate in sede tecnica ed accolte dal Governo. Le Regioni, in particolare, hanno evidenziato come l'intesa sia stata raggiunta alla luce degli impegni assunti a seguito dell'accordo politico raggiunto con il Governo;

l'intesa così acquisita in Conferenza unificata è stata subordinata alla condizione che vengano apportate al decreto una serie di modifiche, alcune delle quali riguardano anche le disposizioni del Capo IV, sui costi

e fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Le modifiche proposte attengono essenzialmente ai seguenti quattro profili di intervento:

1) si specifica che le disposizioni del decreto legislativo si applicheranno solo alle Regioni a statuto ordinario, escludendo così dal relativo ambito di applicazione anche le Province autonome di Trento e Bolzano, che invece erano ricomprese nell'articolato proposto dal Governo. Viene conseguentemente proposto l'inserimento di un articolo aggiuntivo, l'articolo 24-*bis*, il quale ribadisce che per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della legge delega;

2) si ribadisce che il fabbisogno sanitario nazionale *standard* – il quale, ai sensi dell'articolo 21, sarà determinato a decorrere dall'anno 2013 in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria – dovrà essere determinato con intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza;

3) è stata introdotta una specificazione di primario rilievo all'articolo 22, comma 5, che riguarda i criteri di selezione delle Regioni di riferimento per il calcolo dei costi *standard*. In aggiunta rispetto ai criteri di selezione già previsti nel testo, si è specificato che nella individuazione delle Regioni *benchmark* «si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografici»;

4) è stato eliminato l'articolo 22, comma 6, lettera *e*), il quale prevedeva che il livello della spesa nelle tre Regioni *benchmark* fosse determinato secondo il criterio della quota capitaria ponderata sulla base di criteri (stabiliti con intesa Stato-Regioni) che tengano conto anche di indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari (i cosiddetti indici di deprivazione economica);

appare necessario riflettere sulla proposta di soppressione dell'articolo 22, comma 6, lettera *e*), che incide su un tema, quello della determinazione dei criteri di riparto delle risorse disponibili tra le Regioni e dell'inserimento del cosiddetto «indice di deprivazione», che sta assumendo un rilievo centrale nel dibattito politico-istituzionale delle ultime settimane. Sul punto, si richiama quanto osservato dal Ministro Fazio nel suo intervento del 24 febbraio 2010 presso la Commissione igiene e sanità del Senato. Il Ministro ha infatti affermato che «la determinazione della quota capitaria dipende da considerazioni sia di natura tecnica che di natura politica, ma queste ultime comunque devono essere ancorate a dati certi. Fatta questa premessa, a livello teorico, bisognerebbe costruire un sistema che riconosca nella incidenza della spesa sanitaria il criterio della prevalenza delle malattie, poiché considerare il solo dato anagrafico può essere erroneo. (...) Peraltro, come dimostrato da uno studio della Agenas, tra le patologie che colpiscono maggiormente i soggetti deprivati dal punto di vista socio-economico si annoverano malattie psichiatriche lievi

o diabete che impropriamente sono ora trattata negli ospedali e che comunque si ripercuotono sulla rete territoriale. Per tali ragioni, pertanto, sarebbe improprio applicare il criterio della deprivazione socio-economica, non potendo esso basarsi su dati ancora sicuri e senza un serio approfondimento, fermo restando che (...) appare giusto che il livello della spesa sia applicato alla relativa popolazione pesata regionale secondo criteri che tengano conto anche di indicatori relativi a particolari situazioni territoriali»;

si conviene quindi con la Conferenza unificata in merito all'esigenza di evitare che il riparto delle risorse sanitarie tra le Regioni venga ad essere vincolato ad un indice, quello di deprivazione, che misura dati statistici (in particolare, quelli relativi al livello di istruzione e alle condizioni reddituali) che attengono più alla sfera sociale che a quella sanitaria e rispetto al quale non vi sono evidenze scientifiche che ne dimostrano la correlazione con lo stato di salute dei cittadini e quindi i bisogni sanitari rilevati a livello regionale,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**NUOVO TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 306 E 346**

Art. 1.

(Obbligo di denuncia della scomparsa di persone)

1. Chiunque abbia notizia che una persona si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora, e questi non ne abbia dato conto ad alcuno senza alcun plausibile motivo, e quando tale condizione possa mettere in pericolo la vita o l'incolumità personale, ha l'obbligo di denunciare il fatto agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia, anche amministrativa.

2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dagli agenti della polizia locale questi la trasmettono immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.

4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al Prefetto per le iniziative di propria competenza da intraprendere, anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio.

5. Coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona ai sensi del comma 1, sono tenuti, in caso di ritrovamento, a darne immediata comunicazione alle autorità di polizia.

6. Per l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 senza giustificato motivo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2000. La competenza è del Prefetto e si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 15 marzo 2011

224^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2568

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede che sul disegno di legge n. 2568, al fine di una più completa valutazione dell'impatto della normativa, si proceda anche all'audizione dei seguenti soggetti: Comunità di Sant'Egidio, Associazione bambini senza sbarre; Associazione Antigone; Gruppo Abele; Ristretti Orizzonti; Il granello di senape.

Il senatore PERDUCA (*PD*) chiede altresì che sia audita l'associazione Il detenuto ignoto.

Il presidente BERSELLI ritiene non accoglibili le richieste testé formulate, in considerazione dei limitati tempi di esame concessi alla Commissione giustizia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI fa presente che il prossimo 31 marzo alle ore 8,30 è prevista la visita di una delegazione di rappresentanti dell'OCSE. Tenuto conto che oggetto dell'incontro saranno l'attuazione ed applicazione della convenzione OCSE del 1997 sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali nelle operazioni economiche internazionali, fa presente di aver informato anche la Presidenza della Commissione affari costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2567) Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara a domani la chiusura della discussione generale. Ricorda quindi alla Commissione che nel pomeriggio di domani, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si svolgeranno le audizioni del professor Onida; dell'Associazione Nazionale Magistrati e dell'Unione delle camere penali, così come richiesto dai senatori dell'opposizione. Fissa infine per giovedì 24 marzo 2011 alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(127) PORETTI e PERDUCA. – Modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza del giudice di pace e di patrocinio nei giudizi davanti ad esso

(897) MARITATI. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(2080) VALENTINO. – Disciplina organica della magistratura onoraria

(2359) BERSELLI e MUGNAI. – Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI, dopo aver ricordato che sui disegni di legge in titolo è stata svolta un'ampia relazione illustrativa, dichiara aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice DELLA MONICA (PD) ritiene necessario, attraverso puntuali audizioni, conoscere l'orientamento delle categorie professionali interessate, a diverso titolo, dalla riforma della magistratura onoraria.

Il presidente BERSELLI propone quindi, tenuto conto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, di concludere la discussione generale congiunta e di fissare per giovedì 24 marzo alle ore 14, il termine entro il quale ciascun componente della Commissione può indicare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2329) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*

(2534) DELLA MONICA ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede che sui provvedimenti in titolo siano audite quanto meno le organizzazioni rappresentative della professione forense .

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene che i provvedimenti in titolo rivestano un indubbio carattere di necessità ed urgenza, in considerazione, da un lato, dell'imminente entrata in vigore della norma del decreto legislativo n. 28 del 2010 che prevede l'obbligatorio ricorso alle procedure di conciliazione (ad eccezione delle controversie relative alla circolazione di veicoli e natanti e alla materia condominiale, per le quali il recente decreto-legge «milleproroghe» ha previsto una proroga di dodici mesi) e, dall'altro, dal preannunciato lungo sciopero dell'avvocatura. La disciplina di cui al decreto legislativo n. 28, pur essendo condivisibile in linea generale, necessita di indubbie modifiche volte in particolare ad ovviare ai dubbi di costituzionalità, sia sotto il profilo della violazione del diritto alla difesa, sia con riguardo alla violazione dei principi di delega. Concorda infine con la richiesta formulata dalla senatrice Della Monica.

Il senatore CARDIELLO (*CN*) fornisce talune ulteriori precisazioni sullo svolgimento del preannunciato sciopero della magistratura.

Il presidente BERSELLI, non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone di concludere la discussione generale congiunta e di fissare sempre per giovedì 24 marzo alle ore 14 il termine entro il quale indicare i nominativi degli eventuali audendi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2418) *Deputato FEDRIGA ed altri. – Disposizioni concernenti la revoca del trattamento previdenziale o assistenziale per i soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata*, approvato dalla Camera dei deputati

(2355) *LUMIA ed altri. – Sospensione e revoca dei trattamenti pensionistici ai condannati per reati di stampo mafioso, terrorismo e criminalità organizzata*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il relatore MAZZATORTA (*LNP*) sui provvedimenti in titolo i quali intervengono in materia di revoca del trattamento previdenziale o assistenziale per i soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 2418, il quale, già approvato dall'altro ramo del Parlamento (AC 3541), consta di due articoli.

L'articolo 1 prevede, in primo luogo, quale sanzione accessoria disposta dal giudice, nei confronti di condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentato per finalità terroristiche o di eversione; sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso e Strage, la revoca delle prestazioni di natura assistenziale ad essi corrisposte. La norma dispone altresì la revoca dei trattamenti previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui tali trattamenti abbiano origine da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse ai reati già citati.

Ai sensi del comma 2, i condannati, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, possono, previa presentazione di apposita domanda, beneficiare delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce, poi, che, al fine di dare immediata esecuzione ai provvedimenti di revoca, essi siano, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, comunicati all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali che fanno capo al soggetto condannato. Nel rispetto del principio del *favor rei* la disposizione esclude ogni effetto retroattivo.

Ai sensi del comma 4, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è tenuto a trasmettere agli enti titolari l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati già ricordati ai fini della revoca delle eventuali prestazioni. L'articolo 1, infine impone al pubblico ministero, qualora ravvisi nel corso delle indagini l'irregolare percezione di prestazioni assistenziali o previdenziali, l'obbligo di informare l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

L'articolo 2 stabilisce che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca siano destinate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2355, di iniziativa dei senatori Lumia e altri, il cui contenuto ricalca quello dell'originaria formulazione dell'Atto Camera n. 3541.

In particolare l'articolo 1 prevede la sospensione dell'erogazione di qualunque trattamento pensionistico nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale nell'ambito di procedimenti penali per i reati di terrorismo e di criminalità organizzata già ricordati (ad eccezione del reato di cui all'articolo 416-ter). Tale articolo desta dubbi di legittimità costituzionale, in primo luogo, in relazione all'articolo 36, il quale sancisce il diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro. Al riguardo osserva come, secondo giurisprudenza costante, nella nozione di retribuzione dei lavoratori sia compresa anche quella corrisposta sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza. Tale norma, poi, nella parte in cui non indica l'autorità giudiziaria competente alla sospensione del trattamento pensionistico, non prevede la possibilità di impugnare i provvedimenti da essa adottati e non impone l'obbligo di motivazione, rischia di porsi in contrasto con gli articoli 24, comma 2 e 111, comma 6 della Costituzione. In terzo luogo, talune perplessità desta, a suo parere, il comma in esame, nella parte in cui non chiarisce se nell'espressione «misure restrittive della libertà personale» rientrano solo le misure cautelari o anche le misure di sicurezza e di prevenzione.

Illustra poi il comma 3 dell'articolo 1, il quale fa salvi eventuali difformi provvedimenti, adeguatamente motivati, adottati dalla competente autorità giudiziaria nei confronti dei destinatari di programmi di protezione. Il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2355, infine, prevede l'automatica revoca o sospensione dei trattamenti assistenziali o previdenziali dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2, infine, reca disposizioni (assenti nel disegno di legge n. 2418) in materia di pensioni di reversibilità. Più nel dettaglio prevede per i familiari superstiti dei soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata, a loro volta condannati con sentenza passata in giudicato per concorso nel reato o per il reato di favoreggiamento la revoca di ogni trattamento pensionistico di reversibilità, indiretto o di sostegno al reddito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284 concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (n. 329)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 7 e 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta 1^a pomeridiana del 2 marzo scorso.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) formula una proposta di parere favorevole, la quale, previa verifica del numero legale, è posta ai voti ed approvata all'unanimità.

La seduta termine alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 15 marzo 2011

131^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2321) PINOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre 2008, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2538) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il presidente DINI avverte che si passa alla trattazione degli emendamenti, già esaminati e pubblicati in allegato al resoconto della scorsa seduta, sui quali è pervenuto il prescritto parere della Commissione Bilancio. Avverte inoltre che sono state presentate delle riformulazioni (allegate al resoconto della presente seduta).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti l'emendamento 3.1 (testo 2), sul quale il parere del relatore e del rappresentante del Governo era favorevole, è approvato.

Posto ai voti l'emendamento 5.1 (testo 2), riformulato dalla senatrice Pinotti sulla base delle indicazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo, risulta approvato.

Anche l'emendamento 5.0.1 (testo 2), riformulato dalla senatrice Pinotti sulla base dei rilievi del relatore e del rappresentante del Governo, risulta approvato.

Il presidente DINI ricorda quindi che sugli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3 il parere del relatore e del rappresentante del Governo era contrario.

Posti ai voti gli emendamenti sono respinti dalla Commissione.

Posto ai voti l'emendamento 6.1, sul quale il parere del relatore e del rappresentante del Governo era favorevole, la Commissione approva.

Quanto all'emendamento 7.1, il presidente DINI ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo si erano rimessi alle valutazioni della Commissione Bilancio. Al riguardo segnala che la Commissione Bilancio nel suo parere non ha avanzato rilievi e tuttavia, nel frattempo, il fondo globale destinato alla copertura di tale emendamento non ha più la capienza necessaria. Chiede dunque ai presentatori di ritirare l'emendamento 7.1, in vista di una eventuale presentazione in Assemblea.

Dopo che la senatrice PINOTTI (PD) ha ritirato l'emendamento 7.1, la Commissione approva l'emendamento 7.100 che il relatore ha presentato per recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio nel suo parere.

La senatrice PINOTTI (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole, esprimendo la propria soddisfazione per la conclusione dell'esame di questo provvedimento. Si tratta di un accordo internazionale fondamentale, la cui ratifica era stata sollecitata dalla sua parte politica con la presentazione del disegno di legge n. 2321 prontamente esaminato dalla Commissione. Anche grazie a questo stimolo, il Governo ha elaborato il testo in esame che la Commissione sottopone ora all'esame dell'Assemblea con una serie di opportune modifiche proposte dalla sua parte politica.

Il presidente DINI pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2538, con le modifiche testé approvate, con la proposta di assorbimento del disegno di legge n. 2321.

La proposta, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2538

Art. 3.

3.1

AMATI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, SCANU, PINOTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si procede alla distruzione dell'arsenale di munizioni e sub-munizioni di cui al comma 1, in dotazione o stoccaggio, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle mille unità, esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione, rinnovabile tramite importazione».

3.1 (testo 2)

AMATI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, SCANU, PINOTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si procede alla distruzione di munizioni e sub-munizioni di cui al comma 1 fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle mille unità, esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione, rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato-parte, ai sensi del medesimo articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione».

Art. 5.

5.1

AMATI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, SCANU, PINOTTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine, della messa al bando

delle munizioni a grappolo ed a favore dell'universalizzazione della Convenzione di Oslo"».

5.1 (testo 2)

AMATI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, SCANU, PINOTTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonché in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo contro le munizioni a grappolo"».

5.0.1

AMATI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, SCANU, PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 26 febbraio 1987, n. 49)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera *m-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*m-bis*) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo tramite programmi di cooperazione, ivi incluse le attività di riabilitazione psico-fisica e l'inserimento sociale ed economico"».

5.0.1 (testo 2)

AMATI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, SCANU, PINOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifiche alla legge 26 febbraio 1987, n. 49)*

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera *m-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*m-bis*) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi incluse le attività di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo"».

Art. 6.**6.1**

AMATI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, SCANU, PINOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero assiste» inserire le seguenti: «anche finanziariamente.».

Art. 7.**7.100**

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «è autorizzata la spesa valutata» con le seguenti: «la spesa è valutata».

BILANCIO (5^a)

Martedì 15 marzo 2011

498^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (n. 317)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esame e rinvio)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che esso provvede a regolare il finanziamento delle regioni a statuto ordinario, i rapporti finanziari tra regioni e comuni, nonché tra regioni e province, il finanziamento delle province, la perequazione a regime per province e comuni e i costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Fa presente che il nuovo modello di finanziamento delle regioni a statuto ordinario entra a regime nel 2014, mentre la soppressione dei trasferimenti statali di parte corrente con carattere di generalità e permanenza è prevista a partire dal 2012. Tali trasferimenti vengono sostituiti da una quota dell'addizionale regionale all'IRPEF, la cui aliquota viene rideterminata in modo tale da assicurare la copertura dei trasferimenti soppressi e del gettito della compartecipazione all'accisa sulla benzina, anch'essa soppressa dallo schema di decreto in esame. Le aliquote dell'IRPEF di competenza statale sono corrispondentemente ridotte al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo. I trasferimenti oggetto di soppressione sono stabiliti con DPCM entro 90 giorni dalla data di approvazione del decreto (articoli 2 e 6). Alle

regioni spetta poi una compartecipazione all'IVA, che fino al 2013 è determinata in base alla legislazione vigente (decreto legislativo n. 56 del 2000) e dal 2014 viene determinata nell'ambito dello schema di finanziamento delle spese corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) (articoli 3 e 11). Le regioni hanno la facoltà di variare con propria legge, in aumento o in diminuzione, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; la maggiorazione non può essere superiore allo 0,5 per cento sino all'anno 2013, all'1,1 per cento per l'anno 2014 e al 2,1 per a decorrere dal 2015. Possono inoltre sostituire (fino ad azzerare) l'IRAP, stabilire detrazioni a favore delle famiglie o in sostituzione di sussidi e *voucher*, nonché riorganizzare le altre fonti di prelievo regionale. Osserva che la relazione tecnica concernente la rideterminazione dell'addizionale all'IRPEF delle Regioni a statuto ordinario fornisce dati puntuali solo con riferimento alla compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina per l'anno 2008, pari a circa 1.734 mln ed al gettito dell'addizionale regionale IRPEF, il cui importo è stimato per il 2008 in 5,3 mld, al netto delle manovre regionali. Con riferimento agli altri elementi che interessano la modifica normativa proposta, non vengono invece presentati dati, neanche a titolo indicativo. In particolare, ci si riferisce: all'entità dei trasferimenti statali di parte corrente aventi carattere di generalità e permanenza, che verranno soppressi dal 2012 in base all'articolo 6, comma 1; alla misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; alle aliquote dell'IRPEF di competenza erariale. Analogamente, la relazione tecnica riguardante la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario appare carente nella quantificazione dei trasferimenti che saranno soppressi. Infatti, i dati della Copaff ai quali la relazione tecnica stessa rimanda non risultano a tal fine utilizzabili, mancando la disaggregazione tra trasferimenti correnti e in conto capitale (esclusi dalla soppressione), nonché tra trasferimenti volti al finanziamento delle funzioni LEP e «non LEP» (necessaria per verificare l'invarianza delle risorse destinate alle funzioni LEP sulla base della spesa storica). Evidenzia inoltre che l'affermazione della relazione tecnica secondo cui si prevede che si tenga conto della riduzione dei trasferimenti operati dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, sembra porsi in contrasto con quanto previsto dall'ultimo periodo del citato comma 2. Tale ultima disposizione prevede infatti esplicitamente che, in sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, non si debba tenere conto della riduzione menzionata. Di conseguenza, data la struttura delle norme, l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni, sia con riferimento ai saldi di finanza pubblica sia relativamente alla pressione fiscale complessiva, potrà essere verificata solo successivamente all'adozione del DPCM (da adottarsi, in base all'articolo 6, comma 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) che individuerà i trasferimenti statali di parte corrente alle Regioni a statuto ordinario oggetto di soppressione e del DPCM (da adottarsi entro il 30 giugno 2011, in base all'articolo 2, comma 1) che provvederà a ridefinire, contestualmente, sia l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF che le aliquote dell'IRPEF di

competenza erariale. Segnala che andrebbe valutata pertanto l'opportunità di prevedere che su tale DPCM sia espresso un parere parlamentare nonché che esso sia corredato di una relazione tecnica che ne evidenzi le conseguenze di carattere finanziario (analogamente a quanto è stato previsto nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010 in relazione al DPCM che determinerà i fabbisogni *standard* di Comuni e Province). Entrando nel merito, evidenzia che in relazione alle modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, che avviene nel periodo d'imposta successivo a quello di riferimento, potrebbe verificarsi una sfasatura temporale tra la riduzione dei trasferimenti e l'aumento dell'addizionale, con conseguenti effetti finanziari sui bilanci delle regioni. Tale elemento assume importanza anche rispetto a quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 8, rispetto alla compartecipazione a favore dei Comuni dell'addizionale regionale all'IRPEF: in tal caso la sfasatura temporale tra riduzione dei trasferimenti e attribuzione della compartecipazione potrebbe determinare effetti finanziari sui bilanci dei Comuni. Sottolinea infine che lo schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale comporta – in relazione all'introdotta facoltà per i proprietari di immobili di optare per una cedolare secca sui canoni di locazione in luogo della tassazione IRPEF ordinaria – una contrazione dell'addizionale IRPEF regionale che la relazione tecnica allegata a detto provvedimento quantificava, in termini di cassa, nell'ordine di 146 mln per il 2012, 149 mln per il 2013 e 152 mln per il 2014; appare quindi opportuno che, nell'ambito del provvedimento in esame, nella sostituzione dei trasferimenti con l'incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF si tenga anche conto delle minori entrate derivanti nei confronti delle Regioni a causa delle disposizioni sopra ricordate (cedolare secca). Per quanto riguarda le modalità di attribuzione della compartecipazione secondo il principio di territorialità – che la norma demanda ad un apposito DPCM – si rileva che l'attuazione del citato principio con riferimento all'IVA comporta una serie di difficoltà metodologiche, legate alla struttura pluri-fase di tale tributo, che non consente di riferire con immediatezza il gettito incassato al suo presupposto impositivo (ovvero il consumo), ai fini della sua territorializzazione. A titolo meramente esemplificativo fa presente che va considerato che l'eventuale utilizzazione del domicilio fiscale di imprese e lavoratori autonomi che effettuano dichiarazioni IVA determinerebbe una concentrazione del gettito pro-capite nei territori che ospitano la sede delle imprese di dimensioni medie o grandi. Per ovviare a tali problemi, nell'applicazione del modello di compartecipazione all'IVA scaturito dal decreto legislativo n. 56 del 2000, una *proxy* dell'attribuzione territoriale del gettito IVA è stata individuata nei dati statistici sui consumi. Anche tale metodologia non è però esente da problemi. Infatti, ai fini della territorializzazione dell'IVA e dell'attribuzione alle regioni della compartecipazione a tale tributo, la ponderazione sulla base della distribuzione regionale dei consumi rilevabile dai dati di contabilità nazionale implica che vengano computati anche i dati di consumo riferibili all'economia sommersa, dunque comportando l'attribuzione ai singoli territori di quote di IVA non ef-

fettivamente riscosse. Ricorda in proposito che proprio per superare tali problemi metodologici a partire dal 2004 è stato inserito nella dichiarazione IVA il cosiddetto quadro VT, contenente la separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA. Tale quadro è finalizzato alla raccolta di informazioni sulla distribuzione tra territori regionali dell'ammontare delle vendite effettuate verso i consumatori finali e dell'IVA corrispondente. Sull'efficacia di tale metodo sono state formulate osservazioni da parte di taluni esperti auditi in merito allo schema di decreto in esame, i quali hanno sottolineato come anche tale utile strumento conoscitivo non soddisfi pienamente le esigenze informative sottese all'operazione di territorializzazione dell'IVA, a fronte dell'aggravio di adempimenti per i contribuenti connesso alla compilazione del suddetto quadro. In considerazione degli elementi menzionati, sarebbe utile che il Governo fornisse chiarimenti in merito alla metodologia che intenderà adottare, attraverso il citato DPCM, per tenere conto del principio di territorialità ai fini dell'attribuzione del gettito a titolo di compartecipazione IVA. Con riferimento alla facoltà attribuita alle Regioni a statuto ordinario di intervenire con legge, a decorrere dal 2014, sulle aliquote IRAP, per ridurle, ovvero azzerarle, facendosene carico attraverso il proprio bilancio, si rileva che la manovrabilità del tributo in questione potrebbe verosimilmente risultare, nel concreto, limitata. Ciò in considerazione del fatto che l'IRAP costituisce, dal punto di vista quantitativo, una delle principali entrate delle Regioni. Esistono poi vincoli specifici derivanti dalla circostanza che la riduzione stessa è permessa solo per le Regioni che non sfruttino in misura superiore allo 0,5 per cento l'aumento discrezionale dell'addizionale all'IRPEF di cui all'articolo 5. Segnala peraltro che, in linea di principio, potrebbero determinarsi situazioni di concorrenza fiscale legate soprattutto alle scelte logistiche riguardanti la localizzazione di nuove iniziative produttive, in un'ottica dinamica. Tali situazioni potrebbero comportare effetti negativi per le regioni con minore capacità fiscale, essendo le regioni più ricche maggiormente in grado di scegliere concretamente tra varie opzioni per decidere una diminuzione dell'aliquota in discorso. Rispetto alla possibilità, per le Regioni a statuto ordinario, di aumentare o diminuire, con propria legge, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, si rileva che la previsione del vincolo per cui la maggiorazione dell'addizionale superiore allo 0,5 per cento non può determinare un aggravio a carico dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione ricadenti nei primi due scaglioni, appare suscettibile di limitare la manovrabilità dell'addizionale per le regioni nelle quali tale tipologia di contribuenti risulti presente in quantità percentualmente più rilevanti. Evidenzia poi che il riferimento alla possibilità di introdurre autonome detrazioni regionali a favore della famiglia si riferisce testualmente a una maggiorazione delle detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR. Per evitare che la norma apra il varco a riduzioni non coperte del gettito IRPEF, sembrerebbe in proposito opportuno precisare che tale facoltà è attribuita alle Regioni solo nell'ambito dell'ammontare di addizionale ad esse dovuto. Osserva anche che, nel valutare l'impatto delle di-

sposizioni contenute nei commi 4 (detrazioni regionali) e 5 (sostituzione di misure di sostegno con detrazioni) dell'articolo in esame, non sembra si possa prescindere dal problema dell'incapienza; tale fenomeno, infatti, rende non fruibile il sostegno erogato attraverso il sistema fiscale da parte dei soggetti che nella distribuzione dei redditi sono situati nei quantili più bassi. Sotto un altro profilo, la possibilità attribuita alle Regioni di articolare le detrazioni in maniera differenziata sembra prefigurare una certa complessità amministrativa, introducendo tra l'altro elementi di minore trasparenza e comprensione del sistema fiscale da parte dei contribuenti. Per quanto riguarda la soppressione di una serie di tributi regionali prevista dall'articolo 7 (tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, tasse sulle concessioni regionali e addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica) si evidenzia che – stante il grado di eterogeneità presente nella distribuzione percentuale degli incassi afferenti ai tributi stessi – potrebbero prodursi effetti sensibilmente differenziati sulle singole Regioni, in relazione agli specifici incassi di ognuna con riferimento ai tributi soppressi; si renderà quindi necessario, per alcune di esse, ricorrere ad uno sforzo fiscale autonomo più rilevante rispetto ad altre. Rispetto alla prevista possibilità, da parte delle Regioni, di provvedere alla necessaria compensazione avvalendosi della facoltà, indicata dal successivo articolo 25, di istituire con legge – con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato – nuovi tributi regionali e locali, si rileva che – proprio in considerazione del vincolo che impedisce di tassare presupposti già gravati da tributi erariali – potrebbe verificarsi la reintroduzione, con legge regionale, dei medesimi tributi soppressi, precedentemente definiti dalla legislazione statale. Evidenzia poi che occorrerebbe chiarire se la soppressione dei tributi in oggetto – essendo contenuta in una disposizione che si trova nell'ambito del capo denominato «Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario» – interessi unicamente le regioni a statuto ordinario, nel qual caso i medesimi tributi continuerebbero ad applicarsi in riferimento ai territori delle regioni a statuto speciale. Rileva infine che la disposizione rende teoricamente possibile – nell'ambito dei vincoli imposti dall'articolo 5, commi 1 e 2 – il trasferimento sulla fiscalità generale della perdita di gettito derivante dalla soppressione di una serie di tributi che attualmente sono ispirati al principio del pagamento da parte dei beneficiari. Lo schema di decreto individua le fonti di finanziamento delle funzioni LEP e «non LEP», evidenziando i criteri per la determinazione dei rispettivi fondi perequativi (articoli 10 e 11). Lo schema qualifica come spese LEP, corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni quelle riconducibili a: a) sanità; b) assistenza sociale; c) istruzione scolastica; d) trasporto pubblico locale (per la parte in conto capitale). Le relative fonti di finanziamento sono: la compartecipazione all'IVA, l'addizionale all'IRPEF, come rideterminata in sostituzione dei trasferimenti e della compartecipa-

zione alla benzina, l'IRAP, le entrate proprie stabilite dal riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN, le quote del fondo perequativo. Lo schema di decreto regola il funzionamento della fase a regime e del fondo perequativo a decorrere dal 2014. A partire da tale anno, la percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare – in una regione – il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni. Le altre regioni – per le quali le risorse così assegnate non finanziano i LEP – ricevono quote del fondo perequativo, che è alimentato da una compartecipazione all'IVA, la cui misura è determinata in modo tale da garantire, per il complesso delle regioni, il finanziamento integrale delle spese LEP. Tali funzioni sono computate nel primo anno in base al costo storico e nei successivi quattro anni convergenti ai costi *standard*. La legge statale stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza e, in una fase preliminare, essi sono individuati in base alla legislazione vigente. Il fabbisogno sanitario viene trattato nel Capo IV. Viene garantita l'integrazione delle risorse qualora i gettiti effettivi siano inferiori a quelli previsti. Le spese «non LEP» sono, per esclusione, quelle non espressamente definite come spese LEP. Le fonti di finanziamento delle regioni per le spese «non LEP» sono: i tributi propri spettanti in base alla legislazione vigente, gli altri tributi eventualmente istituiti dalle regioni (in relazione a presupposti non già assoggettati a imposizione erariale), quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, quote del fondo perequativo. Le disposizioni relative al fondo perequativo per le funzioni «non LEP» prevedono che le regioni con maggiore capacità fiscale alimentino il fondo perequativo, mentre accedono al fondo le regioni con minore capacità fiscale; la capacità fiscale è misurata dal gettito pro capite dell'addizionale regionale all'IRPEF rispetto al gettito pro capite medio nazionale. La perequazione è prevista al fine di ridurre le differenze di capacità fiscali dei diversi territori, senza alterare la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante e tenendo anche conto della dimensione demografica delle regioni. Nel primo anno la perequazione fa riferimento ai valori di spesa storica, mentre nei successivi quattro anni converge verso le capacità fiscali. Sottolinea che lo schema in esame si riferisce alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alle relative modalità di perequazione solo con riferimento alla fase a regime, ovvero a decorrere dal 2014, mentre i trasferimenti statali alle Regioni sono soppressi dal 2012 e sostituiti dall'addizionale all'IRPEF all'aliquota di base, il cui gettito presenta presumibilmente una distribuzione regionale non coincidente con quella degli attuali trasferimenti statali. Lo schema di decreto non specifica quindi con quali modalità verrà garantita la perequazione nel periodo transitorio, con riferimento alle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni (LEP) diverse dalla sanità. In sostanza, non vi è coincidenza temporale tra soppressione dei trasferimenti delle regioni (dal 2012) e attivazione del fondo perequativo per le spese LEP (dal 2014). Se la trattazione separata della spesa sanitaria garantisce la continuità delle risorse destinate per tale funzione a ciascuna regione, non è chiaro come, negli anni 2012 e 2013, sia assicurata la pe-

requazione per la quota delle spese LEP non riconducibile alla sanità. In tale ambito sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulla portata dell'articolo 24, comma 3, che rinvia ad un successivo decreto legislativo integrativo la determinazione dei costi *standard* per le spese LEP non sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni, e la distinzione delle fonti di finanziamento. Ancorché non specificata, la questione della decorrenza non parrebbe porsi per le spese «non LEP», il cui fondo sembrerebbe entrare in vigore a decorrere dal 2012 (anno di soppressione dei trasferimenti). Lo schema di decreto non definisce però in quale misura e con quali modalità i trasferimenti attivati dal sistema perequativo per le funzioni «non LEP» dovrebbero ridurre le differenze interregionali di capacità fiscale. Segnala che il testo concordato tra il Governo e le autonomie prevede una modifica alle disposizioni riguardanti le fonti di finanziamento delle diverse funzioni volta a specificare che quote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono destinate ad entrambe le tipologie di funzioni (LEP e «non LEP»). In relazione ai rapporti finanziari tra regioni e comuni, segnala che lo schema di decreto dispone che, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente ai comuni e alle province siano soppressi. A partire da tale esercizio, ogni regione individua una compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica sugli autoveicoli, in modo da assicurare alle province del proprio territorio un importo corrispondente ai trasferimenti soppressi e una compartecipazione comunale all'addizionale regionale all'IRPEF, in modo tale da assicurare ai comuni del proprio territorio un importo corrispondente ai trasferimenti soppressi. Al fine di realizzare in forma equilibrata tali disposizioni, il testo in esame prevede che le regioni istituiscano un fondo sperimentale regionale di riequilibrio destinato alle province e uno destinato ai comuni, alimentato dalle rispettive compartecipazioni e ripartito secondo modalità stabilite dalle regioni stesse, previo accordo con gli enti interessati. Nel caso in cui la regione non provveda, per le province viene indicato che lo Stato interviene in via sostitutiva, mentre per i comuni si ha un rinvio all'articolo 120, comma 2, della Costituzione, che regola i casi in cui possono essere esercitati i poteri sostitutivi dello Stato. Per quanto riguarda l'articolo 8, riguardante la soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e la compartecipazione comunale all'addizionale regionale IRPEF, si rileva che sarebbe opportuno acquisire chiarimenti in merito al coordinamento tra la disciplina del fondo regionale sperimentale di riequilibrio e quella prevista dall'articolo 19, relativo alle risorse assegnate ai comuni in sostituzione dei trasferimenti erariali; non risulta infatti chiaro se le risorse derivanti dalla compartecipazione all'addizionale IRPEF regionale e dal connesso fondo sperimentale regionale debbano o meno essere computate ai fini della perequazione complessiva in funzione del finanziamento integrale delle funzioni fondamentali dei comuni. Va inoltre operato il coordinamento con la disciplina del fondo perequativo contenuto nello schema di decreto sulla fiscalità comunale, attraverso il quale verranno assegnate ai Comuni risorse di provenienza statale. Con riguardo ai possibili riflessi della riduzione dei trasferimenti alle Regioni

operata dal decreto-legge n. 78 del 2010, andrebbe poi chiarito l'eventuale effetto della contrazione della disponibilità di risorse delle regioni sulle erogazioni destinate ai Comuni; tale aspetto risulta rilevante ai fini della verifica dei dati forniti dalla relazione tecnica sui trasferimenti regionali ai comuni nell'esercizio 2008, che potrebbero risultare non pienamente corrispondenti all'entità delle risorse che si possono concretamente sopprimere. Segnala inoltre l'esistenza di un possibile elemento di criticità connesso ad eventuali incapienze rispetto all'incremento massimo consentito dell'addizionale regionale all'IRPEF, disposto ai sensi dell'articolo 2, rispetto alla compartecipazione alla medesima addizionale che dev'essere attribuita ai Comuni in sostituzione degli attuali trasferimenti regionali. Per quanto concerne l'articolo 15, relativo alla soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province ed alla compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale, si evidenzia che la soppressione dei trasferimenti regionali verso le province avverrà con un anno di ritardo, il 2013, rispetto all'analoga soppressione dei trasferimenti statali a favore delle province stesse, che avverrà entro il 2012. Riguardo a tale sfasatura temporale è opportuno un chiarimento circa la sua motivazione, al fine di chiarire se essa sia volta meramente a garantire un passaggio graduale alle nuove modalità di finanziamento delle province, escludendo così ogni ipotesi, attualmente non prevedibile, di ricadute negative sul quadro di finanziamento delle province. In più, potrebbero determinarsi eventuali effetti distributivi connessi alla sostituzione degli attuali trasferimenti regionali alle province con la compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, tenuto conto degli squilibri territoriali oggi esistenti. Infatti esiste un'incertezza circa le modalità di attribuzione della compartecipazione alle singole province situate in ciascuna Regione, non essendo richiamato nella norma alcun criterio in proposito. A ciò si aggiunga che dalla mera analisi delle tabelle presentate nella relazione tecnica, riguardanti la distribuzione regionale della tassa automobilistica ed i trasferimenti regionali alle province, si evidenzia che attualmente alcune Regioni (in particolare la Calabria e l'Umbria) non disporrebbero di un gettito derivante dalla tassa automobilistica sufficiente a coprire i trasferimenti ad esse garantiti dall'attuale sistema di finanziamento. Pertanto, per le province (o per alcune di esse) di queste due regioni si aprirà la problematica connessa all'incapienza della tassa regionale automobilistica rispetto ai trasferimenti soppressi ovvero alla necessità di integrazione di tale fonte di finanziamento con altre di natura regionale, pena l'insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione; infatti, la norma prevede l'incremento delle compartecipazione nel solo caso in cui si individuino ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione, ma non anche in caso di insufficienza della tassa automobilistica regionale, così come si verifica per le due regioni in discorso, il che presupporrebbe invece l'individuazione di forme aggiuntive di finanziamento. In ogni caso, occorrerebbe approfondire in quale misura tali problematiche possano essere attenuate o risolte in virtù del funzionamento dei fondi sperimentali regionali di riequilibrio, rispetto ai quali non è al momento chiaro se si tratti di un

istituto transitorio o a regime (non essendone indicata una data di scadenza e riferendosi la norma a una devoluzione «anno per anno» delle quote di gettito). Un ulteriore aspetto concerne il fatto che la compartecipazione a detto tributo non sembra superare del tutto per le province il modello della finanza derivata, in quanto la tassa in questione continuerà ad essere gestita (quindi liquidata, controllata e riscossa) dalla regione, con la conseguenza che vi sarà una sfasatura tra il soggetto gestore ed il soggetto utilizzatore delle risorse rivenienti dalla tassa automobilistica regionale (in alcune regioni il gettito della tassa in questione verrà totalmente assorbito dalle province), con possibili ricadute in termini di contenzioso ed inefficienze nel sistema di gestione, di riscossione e di recupero delle somme dovute. Con riferimento ai rapporti finanziari tra regioni e province, segnala che lo schema di decreto regola, al Capo II, il finanziamento delle province facenti parte delle regioni a statuto ordinario. Per la definizione delle funzioni fondamentali delle province viene richiamato l'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, per cui sono funzioni fondamentali quelle: generali di amministrazione, di gestione e di controllo (nella misura del 70 per cento delle spese certificate dall'ultimo conto del bilancio); di istruzione pubblica (compresa l'edilizia scolastica); nel campo dei trasporti; di gestione del territorio e tutela ambientale; nel campo dello sviluppo economico, relative ai servizi del mercato del lavoro. Fonti di finanziamento delle province sono l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile (RCA) dei soli veicoli a motore, con esclusione dei ciclomotori e l'imposta provinciale sulle trascrizioni. Viene previsto l'esercizio dell'autonomia provinciale, mediante variazione dell'aliquota in misura non superiore a 2,5 punti percentuali. A decorrere dal 2012 sono soppressi i trasferimenti statali con carattere di generalità e permanenza (individuati da un DPCM adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo), l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e la compartecipazione provinciale all'IRPEF (prorogata solo per il 2011). Tali minori entrate sono compensate dall'assegnazione di una compartecipazione all'accisa sulla benzina (la cui aliquota viene quindi determinata in modo tale da pareggiare le minori risorse), il cui gettito confluisce ad un Fondo sperimentale di riequilibrio. Le modalità di riparto sono stabilite in coerenza con la determinazione dei fabbisogni *standard*, previo accordo con la Conferenza Stato, città ed autonomie territoriali. Il fondo di riequilibrio cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. L'aliquota di compartecipazione all'accisa sulla benzina può essere incrementata a seguito dell'individuazione di ulteriori trasferimenti da sopprimere. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 14, riguardante la soppressione dei trasferimenti statali alle Province e la compartecipazione all'accisa sulla benzina, sarebbe opportuno ottenere dal Governo chiarimenti in merito alla stima dei trasferimenti per l'anno 2012 e 2013 alle Province da parte delle Regioni a statuto ordinario, pari a 1.181 mln di euro. In particolare, non si evince come dagli stimati 1.139 mln di euro per il 2012 e 1.151 mln di euro per il 2013, a titolo di trasferimenti alle Province, sot-

traendo la riduzione dei trasferimenti statali per effetto del citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, pari a 500 mln di euro a decorrere dall'anno 2012, si ottenga un importo di trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione pari a 720 mln di euro per l'anno 2012 e di 732 mln di euro per l'anno 2013. Inoltre, sarebbero opportuni approfondimenti in merito alla portata del comma 4 dell'articolo in esame, che rinvia ad un DPCM l'individuazione dei trasferimenti statali da sopprimere aventi il carattere di generalità e permanenza così come indicato dal comma 3 del medesimo articolo; in particolare, la relazione tecnica sembra costruita sui dati relativi ai soli trasferimenti di tipo A (cioè quelli con carattere di generalità e permanenza), laddove il citato comma 4 sembra consentire ampliamenti o restrizioni nella tipologia di trasferimenti da sopprimere. Pertanto, tali aspetti sembrano prefigurare una certa aleatorietà in merito alla definizione preventiva dell'aliquota di compartecipazione stabilita sempre con DPCM e richiamata nel comma 2 dell'articolo all'esame, in mancanza sia della data entro la quale tale decreto dovrà essere emanato sia della precisa individuazione dei trasferimenti realmente soppressi. Appare utile poi sviluppare alcune riflessioni in merito alla tipologia di tributi che verranno devoluti direttamente alle Province. In particolare, ci si riferisce alla compartecipazione provinciale al gettito dell'accisa sulla benzina, in quanto la relazione tecnica non chiarisce i passaggi matematici attraverso i quali si arriva a definire l'ammontare di accisa riferita alla sola benzina, per cui si chiedono chiarimenti al Governo. In aggiunta ci si deve soffermare sul trend diminutivo nell'uso della benzina da parte dei consumatori; tale effetto è da imputare alla diminuzione nel numero di autovetture alimentate da detta tipologia di carburante a vantaggio del GPL per autotrazione e del *diesel*, nonché al contenimento dell'utilizzo dell'auto per contrastare l'aumento dei prezzi della benzina. Questa osservazione evidenzia che il gettito derivante dal consumo di tale carburante sembrerebbe destinato ad un *trend* di contrazione, con ciò determinandosi una fonte di gettito per le Province destinata ad affievolirsi. Il rilievo acquista maggior spessore se si considera che l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'accisa dovrà compensare anche le minori entrate derivanti dalla soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. Pertanto a fronte delle attuali tipologie di entrate relativamente costanti nel tempo, di spettanza delle Province, si sostituirà una quota di compartecipazione al gettito dell'accisa della benzina che determinerà una pressione a incrementare l'aliquota di compartecipazione, ciò che peraltro potrà avvenire solo mediante la procedura del DPCM di cui al citato comma 2 e per la quale, stando alla lettera della norma, sarà necessario, ai sensi del comma 5 che vi sia l'individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione. Da ciò si evince che, qualora non si verifici la soppressione di ulteriori trasferimenti statali, l'aliquota di compartecipazione potrebbe rimanere invariata, con possibili ripercussioni sull'equilibrio finanziario delle Province. Ulteriori osservazioni possono esser fatte con riferimento alle modalità di ripartizione della compartecipazione all'accisa sulla benzina; si sottolinea al riguardo che la norma

non contiene alcun riferimento ai criteri di territorializzazione dell'accisa in questione ai fini dell'attribuzione a ciascun ente della quota di sua spettanza. Se la parametrizzazione – come presumibile – avverrà con riferimento ai consumi di benzina effettuati sul territorio provinciale, andrebbero valutati gli effetti distributivi dovuti alla differente ripartizione del consumo di benzina su base territoriale. È evidente infatti che le Province caratterizzate da una più fitta presenza di insediamenti produttivi, per effetto del maggior flusso di spostamenti su gomma civili e commerciali (si pensi all'elevato flusso di pendolari e di commerci), saranno avvantaggiate nell'assegnazione di risorse rispetto a quelle Province in cui tale flusso di spostamenti su gomma risulta minore. In relazione all'argomento dell'articolo 19, ovvero il fondo perequativo per comuni e province, sottolinea che la materia relativa al fondo perequativo a favore dei Comuni è trattata anche nello schema di decreto legislativo sul federalismo municipale, con il quale andrebbe coordinata la disciplina in esame al fine di armonizzare modalità di funzionamento e criteri di ripartizione delle risorse. Inoltre, osserva che la disciplina in esame non sembra individuare tempi certi in merito all'emanazione dei vari DPCM ed accordi in essa contemplati; infatti, non vengono definiti termini finali entro i quali ottemperare agli obblighi disciplinati dai diversi commi dell'articolo in questione. Con riferimento alla sanità, ricordando che il finanziamento dei relativi LEP viene garantito attraverso le fonti e le modalità precedentemente trattate, il Capo IV dello schema di decreto contiene disposizioni riguardanti la determinazione di costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario. In particolare, viene definito un modello di finanziamento basato su procedure *top-down*, indicatori di fabbisogno e costi *standard*. A partire dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale *standard* viene preventivamente determinato nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica. I fabbisogni *standard* di ogni regione sono determinati applicando i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento (*benchmark*) alla popolazione pesata della regione. Tale meccanismo dovrebbe implicare la neutralità finanziaria rispetto alla situazione vigente, dal momento che i fabbisogni *standard* regionali rilevano ai fini della determinazione del finanziamento assegnato a ciascuna regione, ma il fabbisogno *standard* nazionale non è costruito come somma dei singoli fabbisogni regionali, in quanto esso dipende dall'evoluzione del quadro macroeconomico e dai vincoli di finanza pubblica. Ai fini della standardizzazione dei costi, i livelli della spesa sono determinati in base ad alcuni elementi indicati nello schema: utilizzazione di 3 macrolivelli di assistenza; individuazione di 3 regioni *benchmark*, tra quelle che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali in condizione di equilibrio economico; considerazione di fattori quali la mobilità e le quote di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali. La definizione dei costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario sembra ribadire un percorso già condiviso tra Stato e regioni in sede di Patto per la salute, con l'individuazione della procedura *top-down* per la fissazione della spesa complessiva. L'individuazione del costo *standard* delle Regioni *benchmark*, non finalizzato a

influire sulla ripartizione delle risorse, sembra avere l'obiettivo di esplicitare un sistema di indicatori rispetto al quale le regioni che hanno una spesa superiore a quella corrispondente ai livelli essenziali potranno misurare le aree di inefficienza. I livelli di offerta garantiti dalle Regioni *benchmark* in condizione di equilibrio, nell'ambito del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, indicherebbero quindi le condizioni per recuperare elementi di efficienza ed efficacia nella produzione ed erogazione dei servizi anche per le Regioni meno virtuose. Con riferimento al Capo V, recante norme finali ed abrogazioni, si segnala l'articolo 26, comma 2, secondo periodo. Infatti, non è chiaro se il divieto, per ciascuna regione, di aumento della pressione fiscale a carico del contribuente sia da riferire ai singoli contribuenti ovvero all'insieme dei contribuenti di una singola Regione; inoltre, la medesima disposizione costituisce un limite rispetto alla facoltà di aumento delle addizionali regionali all'IRPEF prevista dall'articolo 5. In merito alle principali modifiche alle quali è stata condizionata l'intesa tra Governo e autonomie territoriali sul presente schema di decreto legislativo, segnala in particolare gli articoli aggiuntivi 1-*bis*, recante misure in materia di finanza pubblica, 7-*bis*, volto ad attribuire alle Regioni il gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale e 7-*quater*, contenente misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali. Rispetto all'articolo 1-*bis* rileva che esso contiene disposizioni riguardanti il coinvolgimento delle Regioni nelle procedure di programmazione economico-finanziaria, analogamente a quanto previsto per i Comuni dall'articolo 12 dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale. Nello specifico, evidenzia una certa elasticità della formulazione normativa, che non definisce in quale sede e secondo quali modalità la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorra alla definizione degli obiettivi programmatici relativi a ciascun comparto. Sottolinea che la tematica del coordinamento della finanza pubblica è affrontata altresì nel disegno di legge di modifica della legge n. 196 del 2009 (A.S. 2555), attualmente all'esame della Commissione, volto a recepire le nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di programmazione finanziaria, il quale reca una disciplina finalizzata a concretizzare un maggiore coinvolgimento delle autonomie locali nella definizione degli obiettivi aggregati di finanza pubblica. Alla luce dell'intersezione delle due normative va valutata – anche per fini sistematici – l'opportunità di trattare la materia in un'unica sede, preferibilmente quella della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica. In relazione all'articolo 7-*bis* evidenzia che la previsione del riversamento diretto alle Regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale sembra configurare un meccanismo di natura automatica nell'attribuzione del gettito in questione e non parametrato allo sforzo fiscale sostenuto dall'ente. Qualora il riversamento del gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo non fosse collegato alla effettiva partecipazione dell'ente coinvolto nell'attività di recupero fiscale (in base ai risultati conseguiti in termini di maggiori imposte accertate e riscosse), verrebbe a configurarsi una devoluzione agli enti del gettito de-

rivante dall'ordinaria attività di recupero fiscale, come tale già scontato nei saldi tendenziali di finanza pubblica. Ciò determinerebbe effetti negativi sui saldi del bilancio dello Stato. Sottolinea altresì che la condivisione degli oneri di gestione delle attività di recupero fiscale risulta demandata ad atti bilaterali di natura convenzionale tra ogni singola Regione e l'Agenzia delle entrate, senza che la norma indichi alcun criterio in merito alle modalità di ripartizione degli oneri connessi all'attività di recupero fiscale.

Sui punti indicati, anche al fine di chiarire il concreto funzionamento del riversamento dei gettiti in questione, appare opportuno acquisire delucidazioni da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 7-*quater* rileva che sarebbe utile un chiarimento relativo alle tipologie di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote di spettanza regionale, che richiederebbero la compensazione; in particolare, profili di onerosità potrebbero derivare dall'applicazione della disposizione agli interventi eventualmente adottati in conseguenza di adeguamenti alla normativa comunitaria, ovvero in attuazione di sentenze della Corte di giustizia europea e degli organi giurisdizionali nazionali. In conclusione, si sofferma su due aspetti particolarmente significativi su cui è necessario un chiarimento. Il primo, già trattato nella relazione ma da sottolineare in maniera più approfondita, riguarda il finanziamento delle funzioni «non LEP». Da un lato infatti (vedi articolo 11, comma 1, lettera b) sembrerebbe che l'intera quota dell'addizionale all'IRPEF sostitutiva dei trasferimenti soppressi sia destinata al finanziamento delle spese LEP, dall'altro però (articolo 11, comma 4, lettera c) risulta che anche le funzioni «non LEP» siano finanziate da «quote dell'addizionale regionale all'IRPEF». Ciò lascia dunque aperti alcuni margini di incertezza. Tale incertezza non consente di chiarire pienamente le modalità di calcolo dei fondi perequativi e quindi la verifica del complesso delle risorse a disposizione delle Regioni. Alcune delle modifiche indicate nell'intesa tra Stato e regioni sembrerebbero tenere conto, seppur in modo parziale, di questa problematica, ma è necessario su questo aspetto un chiarimento più puntuale. Sembrerebbe forse opportuno esplicitare già nel testo del decreto che l'addizionale sostitutiva dei trasferimenti sia differenziata per spese LEP e «non LEP». Le implicazioni delle diverse soluzioni alternative sono infatti assai rilevanti in termini distributivi. Nel caso estremo in cui l'intera addizionale IRPEF (sostitutiva di tutti i trasferimenti, LEP e «non LEP») venga imputata al finanziamento delle funzioni LEP, ciò implicherebbe che, a decorrere dal 2014, il fondo perequativo LEP sia di entità minore perché corrispondente a esigenze perequative più basse. In questo caso però le risorse per il finanziamento delle spese «non LEP» risulterebbero inferiori, per cui nel complesso il comparto delle regioni sembrerebbe disporre di minori risorse rispetto a quelle a legislazione vigente. Tale aspetto non sarebbe risolto dall'operare del fondo perequativo per le funzioni «non LEP», che è parame-

trato sulla capacità fiscale e non sui fabbisogni. Nel caso invece di ripartizione pro quota dell'addizionale tra funzioni LEP e «non LEP» sembrerebbe esserci l'assegnazione al complesso delle regioni dello stesso volume di risorse previsto a legislazione vigente. Un altro aspetto non chiarito dallo schema di decreto riguarda le modalità con le quali verrà garantita la perequazione, nel periodo transitorio, con riferimento alle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni (LEP) diverse dalla sanità. Infatti, non vi è coincidenza temporale tra soppressione dei trasferimenti delle Regioni (dal 2012) e attivazione del fondo perequativo per le spese LEP (dal 2014). Se la trattazione separata della spesa sanitaria garantisce la continuità delle risorse destinate per tale funzione a ciascuna regione, non è chiaro come, negli anni 2012 e 2013, sia assicurata la perequazione per la quota delle spese LEP non riconducibile alla sanità. Il secondo punto che sottolinea riguarda la questione della perequazione infrastrutturale. Ricorda infatti che l'articolo 22 della legge n. 42, prevede una specifica procedura per la ricognizione degli interventi infrastrutturali riguardanti, per esempio, tanto le strutture sanitarie quanto le reti stradali, autostradali, ferroviarie, energetiche, idriche, in un'ottica che tenga conto della situazione infrastrutturale esistente, del *deficit* di sviluppo e delle peculiarità territoriali. La Consulta ha confermato essere applicabile anche nei confronti delle autonomie speciali con la sentenza n. 201 del 2010. Di questa ricognizione si dovrebbe tenere conto, secondo la legge-delega, individuando gli interventi necessari, anche nella fase transitoria del finanziamento delle regioni e degli enti locali e quindi specificamente dei servizi sanitari, assistenziali, scolastici, stradali, ecc. esplicitamente richiamati dalla norma, che tra l'altro prevede di premiare i territori che si dimostrano in grado di convergere verso i costi *standard*. Però la procedura appena descritta a tutt'oggi non risulta essere stata effettuata e di questa problematica non vi è traccia nel decreto legislativo ora all'esame, che per la determinazione dei fabbisogni in sanità non prende in considerazione alcun indicatore relativo al *deficit* infrastrutturale. Su questo punto anche nelle audizioni svolte dalla Commissione bicamerale sul decreto in questione è stato sottolineato anche da autorevoli centri di ricerca che il programma *ad hoc* di perequazione infrastrutturale rappresenterebbe un auspicabile canale di redistribuzione rispetto ad un meccanismo di riparto delle risorse, quale quello scaturente dai costi e fabbisogni *standard*, che, se presenta il vantaggio della semplicità e non opinabilità, tuttavia tenderebbe a sottovalutare componenti di fabbisogno quali, appunto, le carenze infrastrutturali di vaste aree del Paese. Sarebbe quindi utile affrontare la questione della perequazione infrastrutturale anche nell'esame del presente decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2555) *Deputati Giancarlo GIORGETTI ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo scorso.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, presenta e illustra i propri emendamenti 7.4 e 7.5, (pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

Avverte quindi che la Commissione procederà all'esame degli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute, a partire dalla proposta di modifica 4.1.

I senatori MERCATALI (*PD*) e FERRARA (*PdL*), accogliendo l'invito formulato dal Presidente relatore Azzollini nella precedente seduta, ritirano, rispettivamente, i propri emendamenti 7.1 e 7.2.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.1.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, invita il senatore Morando, presentatore dell'emendamento 4.1, dopo aver ricordato che su di esso il Governo non aveva espresso alcuna osservazione, a convergere sul suo emendamento 4.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta che potrebbe trovare accoglimento in Assemblea. Tale proposta potrebbe meglio recepire alcuni rilievi formulati dalla 1^a Commissione permanente nel parere sul disegno di legge e sugli emendamenti, per quanto riguarda le modifiche da apportare all'articolo 4, della legge n. 196 del 2009.

Chiede comunque al senatore Morando di valutare il ritiro dell'emendamento 4.1, in vista di una sua eventuale riproposizione per la discussione in Assemblea.

Il senatore MORANDO (*PD*), pur prendendo atto dei rilievi espressi dalla 1^a Commissione permanente in sede consultiva, rimarca che la Camera dei deputati ha già predisposto alcune modifiche all'articolo 4 della legge n. 196, ampliando la portata e l'oggetto delle intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Si tratta quindi di un argomento che è entrato a pieno titolo nel dibattito parlamentare e anche nel testo della legge in vigore.

Richiama quindi le finalità del proprio emendamento 4.1, il quale, alla lettera *a*), prevede l'obbligo per il Governo di trasmettere alle Commissioni competenti tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sugli andamenti di finanza pubblica. Rimarca che tale proposta

non incide sull'attuale formulazione dell'articolo 4 della legge n. 196, ma ha un valore rafforzativo della procedura e degli obiettivi da esso contemplati. Ciò posto, a suo avviso non si giustifica assolutamente la richiesta di ritiro, e quindi il parere sostanzialmente contrario, che il Relatore ha formulato.

In secondo luogo, osserva che la modifica contenuta nella lettera *b*) del suo emendamento 4.1 sembrava in grado di conseguire il più ampio consenso anche da parte della maggioranza e del Governo, dal momento che essa prevede un obiettivo di maggiore importanza per le intese tra i Presidenti delle due Camere, vale a dire la realizzazione di una progressiva integrazione delle loro strutture di supporto tecnico.

Ribadisce in conclusione che la propria parte politica annette estrema rilevanza all'accoglimento di tale proposta, di cui raccomanda l'approvazione. Pertanto, insiste per la sua votazione e dichiara che, di conseguenza, non può convergere sulla proposta 4.1 (testo 2) avanzata dal Relatore nella scorsa seduta. In caso di reiezione da parte della Commissione, egli preannuncia l'intendimento di ripresentare in Assemblea l'emendamento 4.1, precisando che il Partito Democratico convergerà, in questa sede, sull'emendamento 4.0.2 del senatore Lusi.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, preso atto dell'orientamento del senatore Morando a mantenere in votazione il suo emendamento 4.1, dichiara di considerare come non presentata la proposta 4.1 (testo 2).

L'emendamento 4.1, posto in votazione, viene respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.0.2.

Il senatore LUSI (*PD*) intervenendo in dichiarazione di voto, richiama gli obiettivi dell'emendamento 4.0.2, osservando che si tratta di una questione oggetto di ampio confronto in Commissione. Ribadisce nuovamente la necessità di prevedere l'istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, quale organo terzo e indipendente e dotato di specifiche competenze tecniche, al quale affidare il compito di coadiuvare il Parlamento nell'analisi e nell'informazione nel campo della finanza pubblica. La necessità di un organismo dotato di indipendenza di giudizio e di valutazione è, a suo parere, rafforzata dalla constatazione che, negli ultimi tempi, si registra una crescente prevalenza dell'Esecutivo sulle strutture di carattere tecnico di cui sono dotati i Ministeri per quanto riguarda l'analisi degli effetti di finanza pubblica delle disposizioni legislative proposte dal Governo.

L'emendamento 4.0.2, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO si rimette alla Commissione in ordine all'emendamento 5.1 (testo 2) ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.4 e 7.5 del Relatore.

La Commissione approva, quindi, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 5.1 (testo 2), 7.4 e 7.5.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore, presidente Azzollini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2555, nel testo comprendente le modifiche accolte dalla Commissione in sede referente, conferendogli al contempo facoltà di apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.

Il senatore MERCATALI (PD) comunica infine che il senatore Morando svolgerà le funzioni di relatore di minoranza su tale provvedimento per la discussione in Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2555

4.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico» con le altre: «progressiva integrazione delle relative attività e strutture di supporto tecnico, favorendone la costante collaborazione».

7.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «ventiquattro».

7.5

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 13, comma 1, inserire, dopo le parole: "elementi informativi necessari", le seguenti: "alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3 e"; dopo la parola: "accessibile", inserire le seguenti: "all'Istat e"; dopo le parole: "coordinamento della finanza pubblica", aggiungere le seguenti: ", l'Istat"».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 15 marzo 2011

242^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (n. 317)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo scorso.

Il presidente BALDASSARRI avverte che a conclusione della discussione generale, anche nella seduta di domani, l'*iter* in consultiva potrebbe terminare con la votazione della proposta di osservazioni.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) facendo riferimento agli approfondimenti in corso nella Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, auspica che la redazione delle osservazioni da parte della Commissione Finanze possa essere svolta tenendo conto dell'evoluzione della discussione nella Commissione di merito.

Interviene in discussione generale il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), il quale ritiene opportuno che il relatore Mura possa elaborare la propria proposta di parere alla luce della discussione in atto nella Commissione bicamerale, tenendo conto dell'impegno assunto dai relatori, in quella sede, a predisporre una bozza di parere entro mercoledì sera, anche per dare maggiore efficacia alla deliberazione della 6^a Commissione. Ritiene

infatti essenziale che il relatore Mura, ferme restando le osservazioni che emergeranno in discussione generale, predisponga un parere in linea con l'evoluzione della discussione della bicamerale.

Osserva, in via preliminare che rispetto alla tematica generale del federalismo regionale sono emersi approcci diversi se non contrapposti tra le forze politiche: sollecita pertanto il relatore a predisporre una proposta che, nel rimarcare la adeguatezza dello schema di decreto rispetto ai principi di delega recati dalla legge n. 42, ne confermi i punti salienti.

Per quanto riguarda l'addizione all'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'oratore ritiene fondamentale confermare i margini di autonomia assegnati alla potestà regionale, sottolineando che l'elasticità e la manovrabilità dell'addizionale, nei limiti definiti dallo schema di decreto, costituisce una corretta attuazione dei principi di delega. Viceversa, quanti propongono una maggiore limitatezza della potestà regionale, da un lato, affievoliscono di gran lunga uno dei principi cardine della riforma federalista e, dall'altro, prefigurano un uso improprio e abnorme del fondo perequativo, con l'effetto di riproporre i trasferimenti erariali, che si vogliono invece superare. Per quanto riguarda la compartecipazione all'IVA, allo stesso modo, occorre preservare integralmente il criterio di riparto secondo il principio di territorialità, pena la perdita di significato della correlazione tra gettito fiscale e autonomia di spesa. Ed ancora, non vanno nella direzione auspicabile le ipotesi di calcolare il fabbisogno *standard* nel settore sanitario con criteri differenti rispetto alla media pro-capite ponderata. Anche per quanto riguarda l'IRAP lo schema di decreto, all'articolo 4, contiene principi innovativi e di grande rilievo, in vista di una competizione tra regioni per agevolare i settori economici di maggiore interesse. Sulle questioni citate, quindi, prosegue l'oratore, la proposta del senatore Mura dovrebbe avere un carattere confermativo e di sostanziale sostegno alla proposta del Governo.

Viceversa, per quanto riguarda l'autonomia finanziaria delle province, il disegno dello schema di decreto appare, in parte, ancora carente e meritevole di un approfondimento, finalizzato ad attenuare gli effetti distorsivi derivanti dall'attribuzione alle province del gettito delle imposte correlate alla proprietà delle automobili: a tale proposito non dovrebbe essere scartata a priori l'ipotesi di un'addizionale Irpef anche per le province.

In conclusione non condivide la preoccupazione di quanti insistono sul voler preservare un carattere uniforme e omogeneo per tutte le regioni delle potestà tributarie, assegnate con il decreto, sia per valorizzare il carattere innovativo della riforma, che per evitare il rischio di un uso improprio della perequazione.

A giudizio del senatore D'UBALDO (PD) la discussione sul federalismo regionale e, in genere, sulla riforma di tipo federalista non può non essere preceduta da un chiarimento politico circa i reali obiettivi della riforma stessa. Sottolinea pertanto criticamente il fatto che, molto spesso, esponenti della Lega Nord non sembrano ancora condividere orientamenti

e sentimenti genuinamente unitari (come esemplificato dalla scelta, in alcuni casi, di non essere presenti al momento dell'esecuzione dell'Inno nazionale). A suo giudizio, tale questione assume un carattere dirimente, proprio in concomitanza con l'esame del federalismo fiscale. Invita quindi i Gruppi di maggioranza ad evitare accenti propagandistici ovvero di coltivare l'illusione di approvare la riforma senza un reale confronto, in ossequio a un principio maggioritario sterile e semplificatorio.

Mentre, in linea teorica, il richiamo alla opportuna flessibilità e manovrabilità dell'autonomia sul lato delle entrate delle regioni può essere condiviso, in sostanza in assenza di qualsiasi indicazione circa le prospettive della riforma tributaria, quale necessaria cornice entro la quale inserire la riforma federalista, la discussione appare senza punti di riferimento e con un notevole tasso di genericità e parzialità.

Sul fronte delle risorse pubbliche, occorre tener presente che la spesa sanitaria rappresenta circa il 70 per cento della spesa complessiva attribuibile alle regioni e che su tale fronte lo schema di decreto legislativo non apporta alcuna reale modifica.

In sostanza, il Governo propone di congelare la spesa sanitaria fin qui sostenuta. Va però considerato che la crescita di tale spesa nell'ultimo decennio, che si approssima sostanzialmente alla cifra del fabbisogno, rappresenta l'esito di scelte politiche, condivise dall'una e dall'altra parte dello schieramento, compiute per preservare la tenuta e l'efficacia del sistema di *welfare*. A queste scelte occorre correlare la strumentazione legislativa e amministrativa che va sotto la voce piani di rientro sanitario, che ha una forte incidenza sul prelievo tributario e sui singoli contribuenti. Rispetto a tale condizione lo schema di decreto non dà alcuna indicazione, perpetuando approcci semplificatori e poco meditati, ai quali si immagina di affidare una progressiva riduzione della spesa sanitaria.

Per altro verso, la flessibilità invocata dal senatore Paolo Franco, teoricamente condivisibile per consentire piena autonomia per le spese in conto capitale, appare fuori luogo, se utilizzata per frastagliare e differenziare gli interventi agevolativi a livello regionale. Conclude sottolineando come sia assente dallo schema di decreto un punto di vista squisitamente meridionalista, mentre si dà per scontata la bontà di soluzioni che assumono il tenore dello *slogan* e di posizioni pregiudiziali.

Il presidente BALDASSARRI nel registrare ulteriori iscrizioni a parlare in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame con l'avvertenza che la proposta di osservazioni, diversamente da quanto ipotizzato in precedenza, potrà essere esaminata nella prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 15 marzo 2011

285^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI BENI CULTURALI

Il senatore RUSCONI (PD) esprime viva preoccupazione per le dimissioni dell'archeologo Andrea Carandini dalla Presidenza del Consiglio superiore dei beni culturali, apprezzandone la figura di assoluto prestigio nonché al di sopra delle parti. Riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dal professor Carandini, giudica assai grave che egli si sia di fatto trovato nell'impossibilità di adempiere al proprio compito, a causa dei ripetuti tagli e della situazione di incertezza al vertice del Dicastero dei beni culturali. Stigmatizza quindi che in tal modo l'enorme patrimonio culturale del Paese non possa essere difeso adeguatamente e rammenta che a suo tempo già il professor Salvatore Settis si era dimesso dal medesimo incarico.

Chiede pertanto l'audizione, in tempi rapidi, del professor Carandini anche al fine di verificare la possibilità di un ritiro delle dimissioni nel caso in cui si verifichi un chiarimento politico soprattutto sul piano delle risorse. Tiene infine a precisare che si tratta di un autorevole esponente della cultura italiana nominato dal Governo in carica, rispetto alle cui dimissioni si è pertanto registrata la preoccupazione di tutte le forze politiche.

Il senatore GIAMBRONE (IdV) si associa alla richiesta di audire il professor Carandini.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta avanzata, precisando che se ne discuterà in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione n. 3-01363 della senatrice Poli Bortone sulla carenza di fondi strutturali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiarendo preliminarmente che nelle indicazioni annualmente inviate alle istituzioni scolastiche viene indicato l'importo da assumere a riferimento per gli oneri relativi agli esami di Stato conclusivi dei corsi d'istruzione secondaria superiore. Segnala al riguardo che detto importo è determinato in ciascun anno scolastico secondo il criterio fissato dal decreto ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007, ossia sulla base del numero e della composizione delle commissioni d'esame attivate. Fa presente quindi che, in applicazione del citato decreto, la circolare del 14 dicembre 2009, relativa all'anno 2010, informava le istituzioni scolastiche che nel mese di luglio sarebbe stata assegnata un'ulteriore somma pari alla differenza tra l'importo di 5.000 euro per ciascuna classe terminale presente in organico di diritto e l'effettiva spesa sostenuta.

In merito al caso specifico, rende noto che, a detta del Direttore scolastico regionale per la Puglia presso il Liceo scientifico «Majorana» di Putignano, nell'anno scolastico 2009-2010 sono state funzionanti sei quinte classi che avevano titolo a sostenere gli esami di Stato. Per i relativi oneri, risulta essere stato assegnato un finanziamento ministeriale pari ad euro 30.000, corrispondenti ad euro 5.000 per ciascuna classe, con riserva di un successivo contributo a saldo delle spese effettivamente sostenute.

Osserva inoltre che, tenuto conto delle sedi di provenienza dei presidenti e dei commissari delle singole commissioni di esame, le spese di funzionamento necessarie per l'anno scolastico 2009-2010 non avrebbero potuto discostarsi in maniera rilevante da quelle relative all'anno scolastico 2008-2009, allorché il Liceo scientifico «Majorana», per le cinque quinte classi all'epoca funzionanti, sostenne una spesa complessiva pari a euro 31.953,36, somma interamente accreditata all'istituto. È stata perciò giudicata del tutto improvida la proposta, formulata dal dirigente scolastico al consiglio d'istituto, di richiedere un contributo agli studenti pari ad euro 145 per le spese inerenti allo svolgimento degli esami di Stato, tenendo anche conto, tra l'altro, dell'esistenza di un fondo di cassa attivo nel bilancio dell'istituto.

Riferisce dunque che, relativamente a tale anomalo comportamento del dirigente scolastico, la Direzione scolastica regionale ha predisposto una apposita visita ispettiva, anche al fine di poter valutare gli eventuali e conseguenti provvedimenti da adottare. Sulla base delle risultanze dell'i-

spezione espletata, il dirigente scolastico ha revocato immediatamente l'illegitima richiesta di pagamento dei 145 euro, rivolta agli alunni e genitori delle classi quinte, quale «contributo volontario» per le spese da sostenersi per il funzionamento delle commissioni d'esame di Stato. Alla luce di questo provvedimento riparatore del dirigente, il Sottosegretario fa presente che l'Ufficio scolastico regionale non ha attivato alcuna procedura disciplinare, anche per le dimissioni volontarie presentate dal predetto dirigente scolastico il quale risulta effettivamente collocato in quiescenza dal 1° settembre 2010.

Assicura infine, anche considerata la verifica svolta in sede di controllo ispettivo sullo svolgimento degli esami di Stato, che non ci sono stati effetti negativi, né psicologici, né di *performance*, sugli studenti dell'Istituto in questione.

La senatrice POLI BORTONE (CN) si dichiara soddisfatta della risposta all'interrogazione n. 3-01363, pur lamentando il ritardo con cui essa perviene. Ritiene tuttavia che le precisazioni del Governo siano adeguate rispetto alla richiesta iniziale soprattutto per quanto concerne l'assenza di ripercussioni negative sugli studenti nello svolgimento degli esami di Stato. Apprende peraltro con soddisfazione che il dirigente scolastico dell'Istituto in questione si sia dimesso anticipatamente dall'incarico, contribuendo così ad una maggiore serenità della scuola.

Il sottosegretario PIZZA risponde indi all'interrogazione n. 3-01732 della senatrice Poli Bortone sui criteri per la costituzione di elenchi prioritari di docenti per l'assegnazione di supplenze, richiamandosi alle puntualizzazioni più volte rese in tema di precariato del personale scolastico. Tiene a precisare in proposito che esso trae origine da lontano e costringe oggi a pagare lo scotto di una amministrazione della scuola che in passato non sempre ha saputo tenere conto delle reali capacità di utilizzo e di assorbimento da parte del sistema, ingenerando nel personale aspettative che non potevano trovare risposte positive.

Il Governo in carica ha perciò assunto il compito di intervenire adeguatamente sia per gestire la situazione attuale, sia per evitare la formazione di nuovo precariato. Segnala quindi che in tale quadro si inseriscono le misure previste dal decreto-legge n. 134 del 2009, che ha esteso i benefici dell'inserimento negli elenchi prioritari del personale della scuola – personale destinatario nell'anno scolastico 2008-2009 di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, e che non abbia potuto stipulare, per carenza di posti, analogo contratto nell'anno scolastico successivo – anche ai soggetti che nell'anno scolastico 2008-2009 abbiano conseguito, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni.

Rileva dunque che alla predetta norma è stata data applicazione con il decreto ministeriale n. 100 del 2009, secondo il quale il personale in questione aveva diritto ad essere incluso negli elenchi prioritari se avesse conseguito nell'anno scolastico 2008-2009, attraverso le graduatorie di

istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica.

Dopo aver menzionato in dettaglio i contenuti del summenzionato decreto ministeriale, precisa conclusivamente che l'interpretazione decreto-legge n. 134 del 2009 è avvenuta tramite un atto normativo secondario e non tramite le istruzioni operative impartite dalla nota n. 8853 del 30 settembre 2010.

La senatrice POLI BORTONE (CN) si dichiara insoddisfatta della risposta all'interrogazione n. 3-01732 la quale reca una mera precisazione di carattere formale ma non sostanziale. Giudica infatti paradossale che non vengano riconosciuti i 180 giorni di supplenza qualora non siano stati svolti tutti nello stesso istituto, in quanto ciò è il frutto di una interpretazione distorta cui si può porre rimedio attraverso un ulteriore atto normativo secondario. Nel sottolineare la delicatezza del tema, domanda le ragioni di una valutazione difforme del lavoro svolto dai supplenti a seconda se essi hanno avuto modo di lavorare in una sola scuola oppure in più scuole, lamentando che ciò aggravi la loro condizione di precarietà.

Il sottosegretario PIZZA risponde infine all'interrogazione n. 3-01540 della senatrice Mongiello ed altri sulla dotazione organica dei docenti di sostegno nelle scuole. Rammenta anzitutto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 80 del 2010, ha sancito l'illegittimità dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 dello stesso articolo 2 nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge n. 449 del 1997, di assumere insegnanti in deroga, in presenza di disabilità gravi, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. È stata, pertanto, abrogata la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale, nonché la norma relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. Tiene però a precisare che la Consulta non ha censurato il comma 414 nella parte in cui prevede che le dotazioni dell'organico di diritto dei docenti di sostegno devono essere progressivamente rideterminate, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010-2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006-2007.

Tenuto conto della succitata sentenza, fa presente che nella circolare n. 37 del 13 aprile 2010 con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2010-2011, è stato puntualizzato che al complessivo contingente di docenti di sostegno assegnato a ciascun Ufficio scolastico regionale vanno aggiunti gli eventuali posti in deroga da autorizzare, da parte dei direttori degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 35, comma

7, della legge n. 289 del 2002, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge n. 296 del 2006.

Successivamente – prosegue il Sottosegretario – con circolare n. 59 del 23 luglio 2010, riguardante l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, è stata richiamata la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni, per quanto concerne sia le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia l'assegnazione delle ore di sostegno. Ricorda peraltro che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile è affidata al gruppo di lavoro di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

Evidenzia poi che gli Uffici scolastici regionali, in accordo con le Regioni, gli enti locali e tutti i soggetti pubblici competenti, individuano modalità di equilibrata ed accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali, utili per la piena integrazione degli alunni disabili anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Sottolinea inoltre che l'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha assicurato per l'anno 2010-2011 un contingente di posti di sostegno pari a quello funzionante nell'organico di fatto 2009-2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità previste dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. L'assegnazione dei posti in deroga ha fatto sì che il numero dei docenti di sostegno, a livello nazionale, passasse da 90.031 dell'anno scolastico 2009-2010 agli oltre 94.430 del corrente anno scolastico, con un incremento di 4.400 unità e con la conseguente riduzione del rapporto alunni disabili/docenti di sostegno.

Rivendica altresì l'impegno del Ministero per ridurre il più possibile situazioni di disagio degli alunni disabili; in proposito segnala che, oltre all'istituzione dei citati 4.400 posti in deroga, la circolare ministeriale n. 37 del 13 aprile 2010 ha raccomandato di limitare, in presenza di gravi disabilità, la formazione di classi con più di 20 alunni, facilitando e favorendo in tal modo l'inserimento degli alunni disabili nella classe interessata.

Rimarca peraltro che il docente di sostegno è una risorsa assicurata alla scuola, perchè su di essa, in tutte le sue componenti, ricade il dovere di apprestare, per l'alunno disabile, gli strumenti che ne favoriscano l'integrazione, l'educazione e l'apprendimento. Rammenta infine che, in qualità di risorsa assegnata alla scuola e non al singolo allievo disabile, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe e non al solo portatore di *handicap*, come previsto dal Testo unico sull'istruzione approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.

La senatrice BASTICO (PD) – anche a nome della prima firmataria dell'interrogazione, senatrice Mongiello – si dichiara totalmente insoddi-

sfatta della risposta che non fornisce alcuna indicazione sulle modalità per assegnare i docenti di sostegno in maniera equilibrata. Richiama al riguardo le lamentele delle famiglie e delle associazioni dei disabili che si sono ritenute lese nel diritto all'integrazione dei propri figli e dei propri associati affetti da disabilità. Ritiene infatti che l'offerta di docenti di sostegno sia assolutamente inadeguata se confrontata ai bisogni.

Confuta peraltro l'affermazione per cui le classi con alunni disabili non superano i 20 alunni, in quanto non vi sono insegnanti sufficienti per consentire la divisione di classi molto affollate, anche in presenza di disabili.

Pur concordando che i docenti di sostegno siano assegnati all'intera classe e non al singolo studente, reputa inaccettabile l'attacco alla competenza sferrato dall'Esecutivo, che ha inciso negativamente sulla qualità della didattica. Propone dunque l'introduzione dell'organico funzionale per gli insegnanti di sostegno, consistente nell'assegnazione di questi ultimi sulla base non dei singoli alunni, ma di parametri oggettivi, di carattere qualitativo e quantitativo. In tal modo, prosegue, si creerebbe un nucleo di docenti di sostegno stabile sul quale poi prevedere le eventuali deroghe qualora dovessero aumentare i ragazzi portatori di *handicap*. Afferma del resto che la continuità didattica è un valore per tutti gli studenti e soprattutto per quelli con disabilità nei confronti dei quali, mediante l'organico funzionale, può essere garantita un'adeguata specializzazione degli insegnanti.

Nel rivendicare la scelta a suo tempo fatta dal Governo Prodi in questa direzione, preannuncia un atto di sindacato ispettivo con riferimento al presunto divieto per i ragazzi disabili di partecipare alle finali dei Giochi della gioventù che costituirebbe una grave discriminazione, a dimostrazione di un allarmante disegno verso l'esclusione.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (n. 331)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera f), e 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione aveva convenuto di svolgere un ciclo di audizioni. Egli dà quindi preliminarmente conto dell'audizione dei rappresentanti dei sindacati SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL e FIALS CISAL, svolta oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, i quali hanno consegnato una docu-

mentazione che, non appena tecnicamente possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Nel dibattito interviene il senatore VITA (*PD*), il quale sottolinea il carattere non rituale della discussione sull'atto in titolo, atteso che l'argomento ha ormai assunto una valenza perfino metaforica. Il definanziamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche è infatti solo un esempio del più ampio atteggiamento del Governo di profondo disinteresse nei confronti della cultura nel suo insieme.

Dopo aver conseguentemente richiesto un'audizione del ministro Tremonti, egli rileva che il congelamento di ingenti risorse (27 milioni sul Fondo unico per lo spettacolo e 50 milioni sulle dotazioni del Ministero) connesso all'eventuale minore introito della gara per l'assegnazione delle frequenze digitali getta un'ombra sull'effettiva volontà del Governo di conseguire gli introiti entro fine anno, tanto più che la gara non è stata ancora indetta. Esso testimonia altresì, prosegue l'oratore, l'irragionevolezza di legare il rifinanziamento del FUS, già pesantemente decurtato negli ultimi anni, ad un evento così incerto.

Egli deplora indi l'assoluta mancanza di politica culturale del Governo, lamentata del resto anche dal maestro Muti in occasione della «prima» del Nabucco al Teatro dell'Opera di Roma qualche giorno fa, e si associa al suggerimento avanzato dalle organizzazioni sindacali audite stamattina di sospendere l'esame del provvedimento in attesa che venga definita una proposta complessiva per il comparto. Reputa infatti del tutto bizzarro prevedere meccanismi premiali per due sole Fondazioni quando tutte le altre vengono abbandonate al loro destino. Nè è possibile individuare le eccellenze in assenza di un contesto di confronto. In un quadro così disperato l'atto non può dunque neanche essere discusso. Piuttosto, egli invita a concentrare gli sforzi su una proposta unitaria volta a ripristinare il taglio del FUS che, allo stato, impedisce un approccio serio alla questione.

Nel merito, ritiene peraltro improponibile effettuare una selezione sulla base dei criteri contenuti nello schema di regolamento.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce l'esigenza di affrontare unitariamente il comparto attraverso una riforma complessiva che riparta dai contenuti della risoluzione a suo tempo approvata unitariamente dalla Commissione, tenuto anche conto che la legislatura sembra avere un orizzonte più ampio rispetto a quanto ipotizzato fino a poco tempo fa.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) censura la tattica di frammentazione applicata a suo giudizio dal Governo al fine di controllare più agevolmente i settori, secondo il detto latino *divide et impera*. A titolo di esempio, cita il finanziamento degli istituti culturali che svolgono ricerca sul Medioevo, che pur apprezzabile di per sé esclude altre istituzioni di altrettanto prestigio, nonché la preferenza accordata a due Fondazioni lirico-sinfoniche su quattordici.

Ella osserva poi che si è recentemente registrato un recupero dell'evasione fiscale, che è ora a disposizione dell'Economia. Invita quindi il Ministro competente a chiarire le proprie intenzioni sollecitandolo a dedicare una parte di tali risorse a favore della cultura. Si tratta infatti di un obiettivo condiviso, volto a tenere insieme il Paese in un'ottica di coesione sociale che esplica i propri benefici a vantaggio di tutti. Conclude rivolgendo un accorato appello al Governo, affinché inverta la rotta e non si renda responsabile della morte della cultura.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PER IL RIENTRO DEGLI ORCHESTRALI DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO DAL GIAPPONE

La senatrice SOLIANI (PD) pone l'accento sulla difficile situazione in cui si trovano gli orchestrali del Maggio musicale fiorentino, i quali stavano compiendo una *tournee* in Giappone. Nonostante abbiano preso la decisione di rientrare, pare infatti che a tutt'oggi non sia stato ancora possibile organizzare il ritorno in patria.

Prende atto la Commissione

AFFARE ASSEGNATO

Composizione del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (n. 572)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (PdL), il quale ripercorre brevemente le tappe che hanno dato origine alla richiesta di assegnazione dell'affare in titolo, avente ad oggetto la composizione del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Inoltre, egli richiama alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, recante la struttura dell'Agenzia, tra cui anzitutto l'articolo 2, comma 1, relativo alle modalità attraverso cui opera l'Agenzia stessa, improntata a principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Ricorda poi che l'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione delle università e degli enti di ricerca e cura la valutazione esterna delle attività dei soggetti pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; essa inoltre indirizza le attività demandate ai gruppi di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca e valuta l'efficienza e l'efficacia di programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione.

Sottolinea quindi che, secondo l'articolo 8 del sopraccitato regolamento, il Consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito da 7 componenti di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istru-

zione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Al riguardo, rammenta i compiti del Consiglio direttivo, quali: determinare le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione; predisporre il programma delle attività; approvare il bilancio preventivo, il conto consultivo e i rapporti di valutazione; nominare il direttore (su proposta del presidente) e provvedere al conferimento degli incarichi dei tre dirigenti di seconda fascia, nonché alla deliberazione sui contratti di lavoro subordinato necessari per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali di lavoro.

Fa presente indi che, lo scorso febbraio, in sede di esame da parte della Commissione delle proposte di nomina dei componenti del Consiglio direttivo (atti nn. da 100 a 106), emersero due osservazioni critiche alle proposte del Governo: la mancanza di un candidato proveniente da una università del Sud Italia e la mancanza di un candidato dell'area giuridica e, più in generale, delle aree umanistiche. Il Presidente relatore precisa comunque che in quella sede, nonostante fossero state rilevate tali criticità, si ritenne che i 7 candidati proposti dal Governo fossero adeguati; da taluni fu peraltro avanzato l'auspicio di aumentare il numero di componenti del Consiglio direttivo (ad esempio dagli attuali 7 a 9) in modo da colmare le sopra indicate lacune.

In proposito, segnala che il prospettato aumento del numero dei componenti richiederebbe necessariamente la modifica del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento istitutivo dell'ANVUR, secondo un procedimento non del tutto immediato. Occorre infatti anzitutto che il Ministro proponga all'Esecutivo una modifica del predetto regolamento adeguando al maggior numero di componenti anche le regole per l'elezione del presidente e per le pari opportunità di genere; in seconda battuta, su tale proposta di modifica andrebbe richiesto nuovamente il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, per poi procedere alla seconda deliberazione da parte del Governo e all'emanazione dell'atto da parte del Presidente della Repubblica. Fa notare perciò come si tratti di un processo richiedente un tempo rilevante, almeno dell'ordine di un anno.

Osserva altresì che il compito del Consiglio direttivo è principalmente organizzativo e gestionale: le effettive valutazioni, in particolare dell'attività di ricerca, verranno svolte con il consueto criterio internazionale della valutazione da parte di specialisti competenti della materia. Non dovrebbero dunque verificarsi a suo avviso inconvenienti dovuti all'assenza di professori di università del Sud e di docenti delle aree giuridica e, più in generale, umanistica. Inoltre, il Presidente relatore ritiene che in questa fase delicata di avvio dell'ANVUR non sia opportuno introdurre cambiamenti immediati. Suggerisce invece di verificare attentamente, nel prossimo anno o anno e mezzo, che non si registrino difficoltà di funzionamento attribuibili alle mancanze di rappresentanza sopra rilevate. Fa notare peraltro che un Consiglio direttivo con 7 membri anziché 9 pre-

senta minori difficoltà di funzionamento e comporta indubbiamente oneri inferiori.

In ogni caso, nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato, propone di raccomandare al Governo che, nelle future designazioni di nuovi componenti del Consiglio direttivo sostitutive di componenti attuali, orienti la scelta in modo da eliminare le suddette carenze di rappresentanza.

Il senatore PROCACCI (*PD*) prende la parola sull'ordine dei lavori, ricordando che in occasione della votazione delle nomine citate dal Presidente relatore era stato assunto l'impegno di integrare i 7 componenti del Consiglio direttivo con 2 docenti provenienti dalle università meridionali e dall'area umanistica. Dall'esposizione introduttiva parrebbe invece che la maggioranza abbia cambiato opinione, per cui ritiene opportuno un chiarimento preliminare da parte dell'Esecutivo. Riservandosi dunque di intervenire in discussione generale, domanda quale sia la reale volontà in ordine alla presunta integrazione del Consiglio direttivo, sottolineando la necessità di dare applicazione al principio di pari opportunità anche tra i territori. Coglie peraltro l'occasione per lamentare che, sempre più spesso, viene disatteso e calpestato il principio costituzionale secondo cui i parlamentari rappresentano la Nazione, in quanto si verificano continuamente rivendicazioni di stampo prettamente localistico senza una visione complessiva, come del resto è accaduto nel caso delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Nel manifestare dispiacere per la posizione delineata dal Presidente relatore, tiene a precisare di aver votato favorevolmente sui candidati al Consiglio direttivo dell'ANVUR in buona fede, proprio in virtù del fatto che sarebbe stata al più presto colmata la lacuna nei confronti degli atenei meridionali e delle discipline umanistiche.

Il sottosegretario PIZZA puntualizza che la scelta dei 7 candidati ha effettivamente suscitato diversi turbamenti. Pone tuttavia l'accento sulla complessità del sistema di designazione dei 15 nominativi, nell'ambito dei quali sono stati poi individuati dal Ministro i 7 docenti; precisa peraltro che, in occasione dell'espressione del parere parlamentare su tali nomine, l'impegno assunto dall'Esecutivo andava nel senso di riequilibrare la composizione dei comitati consultivi, onde valorizzare in quella sede il Meridione e l'area umanistica. Nel rinnovare tali assicurazioni, nega pertanto che vi sia stata alcuna garanzia da parte del Governo affinché il Consiglio direttivo passasse da 7 a 9 componenti.

Sull'ordine dei lavori interviene anche il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale esprime lo scontento anche della propria parte politica rispetto alle nomine del Consiglio direttivo dell'Agenzia. Ritiene infatti a sua volta indispensabile un equilibrio tra tutte le componenti disciplinari all'interno dell'ANVUR, che gioca del resto un ruolo essenziale nell'attuazione della riforma dell'università. Fa notare tuttavia come i 7 candidati abbiano

avuto un consenso trasversale nell'ambito delle forze politiche e nei rapporti istituzionali, nonostante si registrino nei fatti le carenze descritte dal Presidente relatore. Invita pertanto ad approfondire il tema onde elaborare una proposta al Ministro, rilevando come il problema dei costi non sia insuperabile, data la loro esiguità.

Il senatore RUSCONI (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Asciutti, invitando a focalizzare l'attenzione sulle competenze del Parlamento. Rammenta poi l'enorme tensione politica esistente nel periodo in cui furono discusse in Commissione le summenzionate proposte di nomina, di cui comunque rileva il grande spessore. Fa presente tuttavia che in quella sede i senatori Vittoria Franco e Ceruti rimarcarono l'assenza di equilibrio nella rosa dei candidati, per cui si convenne di chiedere al Governo un incremento dei membri del Consiglio direttivo nel primo provvedimento utile. Solo a queste condizioni – precisa – il Gruppo Partito Democratico acconsentì a votare favorevolmente sui candidati scelti dall'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 15 marzo 2011

213^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (n. COM (2010) 666 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riferisce sul progetto di direttiva in esame, rilevando che esso si propone di intervenire sulla vigente normativa comunitaria in materia di febbre catarrale ovina, altresì nota come *blue tongue*, malattia che colpisce i diversi tipi di ruminanti in base alla trasmissione del *virus* tramite insetti, e la cui comparsa e diffusione sono riconducibili soprattutto a fattori ambientali.

In via generale si può rilevare che tale malattia viene contrastata attraverso una combinazione di misure di diverso tipo, quali vaccinazioni, protezione da insetti e restrizioni alle movimentazioni di bestiame.

Sotto l'aspetto storico – prosegue la relatrice – la malattia in questione, a carattere sporadico fino agli ultimi anni '90, si è manifestata nella sua gravità dai primi anni del 2000, a causa di diverse ondate epizootiche che hanno prodotto seri danni di ordine economico, commerciale e sanitario agli operatori dei comparti interessati.

La situazione descritta è stata affrontata in sede europea con la direttiva 2000/75/CE, le cui misure di lotta previste erano principalmente da ricondurre ai cosiddetti «vaccini vivi attenuati», i soli disponibili nel periodo in cui la direttiva fu adottata.

Occorre tuttavia prendere atto dei recenti sviluppi nel settore della ricerca, che hanno consentito negli ultimi anni il ricorso a nuove forme di vaccino da parte di numerose aziende, con risultati decisamente incoraggianti. Si tratta di vaccini inattivi che, scongiurando anche il rischio di tra-

smissione di *virus* vaccinale, sono ormai comunemente ritenuti come lo strumento più efficace nel contrastare e nel prevenire la febbre catarrale ovina.

La rilevanza e la sicura efficacia dei vaccini inattivi – prosegue la relatrice – costituiscono la ragione che ha indotto le istituzioni comunitarie a proporre l'atto in esame, in considerazione soprattutto della limitazione al loro impiego derivante dalla vigente legislazione.

Attualmente infatti la direttiva 2000/75/CE, nel prevedere un sistema che vieta l'impiego di vaccini fuori dalle «zone soggette a protezione», di fatto comporta restrizioni eccessive e superflue nelle zone interessate, nonché rilevanti oneri agli allevatori e alle autorità nazionali, tra le quali si evidenziano le difficoltà create dal divieto di movimentazione degli animali.

La recente disponibilità dei vaccini inattivi, che possono essere utilizzati in sicurezza anche al di fuori delle zone soggette a protezione, apre prospettive che consentono da un lato un obiettivo miglioramento del grado di sicurezza nella lotta alla malattia, dall'altro lo sviluppo di strategie nazionali in fatto di prevenzione e contrasto alla stessa da parte dei Paesi membri.

In base alle considerazioni esposte – prosegue la relatrice – il progetto di direttiva in esame è volto ad adeguare il vigente regime in tema di vaccinazione agli sviluppi e ai progressi tecnologici verificatisi nel settore, con l'obiettivo di rendere più flessibile la disciplina, sottolineando il rilievo dei nuovi vaccini inattivi senza peraltro escludere l'impiego dei cosiddetti vaccini attenuati, previa l'adozione delle dovute misure precauzionali.

In questo senso, appare rilevante la disposizione di cui all'articolo 5, che autorizza le competenti autorità degli Stati membri a consentire l'impiego di vaccini, a condizione sia di una previa valutazione completa del rischio da parte dell'autorità stessa, sia di una preventiva informazione alla Commissione rispetto al momento dell'adozione del programma di vaccinazione.

Con riferimento ai riflessi verso il comparto primario – prosegue la relatrice – occorre richiamare ancora l'attenzione sui potenziali vantaggi concernenti la produzione agricola, con ricadute economiche positive riguardo sia alla riduzione delle perdite di animali dirette e indirette, sia agli oneri, sostenuti dagli allevatori, dovuti alle misure preventive previste dall'attuale regime.

La base giuridica dell'atto, originariamente individuata nell'articolo 15 della direttiva 92/119/CE, è stata successivamente ricondotta all'articolo 43, comma 2, del TFUE, con conseguente attivazione della procedura di codecisione e pertanto del controllo sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità.

In conclusione, le modifiche proposte alla direttiva n. 2000/75/CE appaiono necessarie per adeguare la stessa al progresso tecnologico intervenuto nel campo della scienza farmaceutica, favorendo al contempo lo snellimento del processo decisionale concernente le strategie di lotta alla feb-

bre catarrale, nel cui contesto le singole realtà e le esigenze degli Stati membri potranno assumere un ruolo fondamentale ai fini sia dell'intervento normativo da parte degli stessi sia del sostegno da parte dei soggetti interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1909) Nuova disciplina del commercio interno del riso, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre 2009.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda preliminarmente che è stato svolto in Ufficio di Presidenza un ciclo di audizioni, atto ad acquisire elementi e valutazioni in merito al disegno di legge in titolo.

Il relatore PICCIONI (*PdL*), dopo aver brevemente precisato che dalle varie audizioni effettuate non è emerso in maniera chiara quali possano essere le soluzioni normative più congrue rispetto alle esigenze del comparto agroalimentare in questione, prospetta l'opportunità di attivare un nuovo ciclo di audizioni, nel corso del quale potrà essere di nuovo ascoltata una rosa ristretta di soggetti già auditi, al fine di acquisire dagli stessi ulteriori elementi in merito alla materia di cui trattasi.

Precisa peraltro che a breve termine si insedierà il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Ente risi, evidenziando che tra i soggetti da audire nuovamente è sicuramente opportuno inserire il Presidente dell'ente in questione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea l'esigenza che l'ulteriore attività istruttoria, eventualmente da espletare in ordine al disegno di legge in questione, non comporti un eccessivo ampliamento della tempistica di esame dello stesso.

La senatrice BERTUZZI (*PD*), dopo aver evidenziato che dalle audizioni effettuate sono emerse visioni divergenti rispetto alla tematica in questione, ritiene inopportuno attivare un nuovo ciclo di audizioni limitato ad una rosa ristretta dei soggetti già ascoltati.

Il senatore SANCIU (*PdL*) dichiara di condividere l'opinione della senatrice Bertuzzi in merito all'inopportunità di attivare un nuovo ciclo di audizioni. Si potrebbe, eventualmente, audire di nuovo esclusivamente il Presidente dell'Ente risi, attesa la circostanza del prossimo insediamento del Consiglio di amministrazione dell'ente, sottolineata dal relatore Piccioni.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) ritiene condivisibile la proposta formulata dal senatore Sanciù.

Il relatore PICCIONI (*PdL*), su sollecito del presidente SCARPA BONAZZA BUORA, preannuncia che in una delle prossime sedute interverrà al fine di dare brevemente conto degli esiti delle varie audizioni effettuate in Ufficio di Presidenza.

Alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, ritiene che si possa considerare chiuso il ciclo di audizioni, non insistendo sulla proposta di ulteriori audizioni, prospettata in precedenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 15 marzo 2011

203^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giancarlo Innocenzi Botti, presidente di Invitalia e il dottor Domenico Arcuri, amministratore delegato, accompagnati dal dottor Stefano Andreani, direttore delle relazioni esterne, dal dottor Roberto Spingardi, presidente di Italia turismo e dal dottor Daniele Pasqualini, responsabile delle società controllate.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 333, IN MATERIA DI IMPIANTI NUCLEARI

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento alle istanze avanzate dalla 13^a Commissione permanente circa la competenza nell'esame dell'atto in titolo (schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico»), il Presidente del Senato ha ritenuto di confermare l'assegnazione in sede primaria dello schema di decreto legislativo alla 10^a Commissione permanente, dando atto della fondatezza della tesi fornita dalla Presidenza della 10^a Commissione e della piena disponibilità di quest'ultima a dare il massimo rilievo possibile al parere della Commissione ambiente.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Invitalia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 10 novembre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto al dottor Innocenzi Botti e al dottor Arcuri e, ringraziandoli per la presenza all'odierna seduta della Commissione, li invita a svolgere il loro intervento.

Il dottor INNOCENZI BOTTI interviene brevemente soffermandosi sull'importanza di rafforzare i momenti di confronto tra il Parlamento e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia) che ha elaborato recentemente il proprio piano triennale di investimenti a favore delle imprese che intendono realizzare dei progetti industriali in Italia.

Il dottor ARCURI si sofferma sul piano triennale 2011-2013, predisposto da Invitalia, richiamando l'attenzione sull'importanza del processo di razionalizzazione delle società controllate da Invitalia che ha comportato un notevole risparmio di spesa. Ritiene infine che, attualmente, Invitalia debba misurare la propria capacità competitiva con la prossima attuazione del cosiddetto «piano per il Sud», con la gestione del nuovo sistema degli incentivi e con la soluzione di importanti crisi aziendali.

Il presidente CURSI richiama l'attenzione sulla necessità di eliminare tutta una serie di ostacoli burocratici che continuano purtroppo a gravare sulle imprese italiane.

Il senatore CASOLI (*PdL*) si sofferma sulla situazione di crisi del gruppo Merloni per la quale era stata coinvolta anche Invitalia.

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE*) ritiene di particolare importanza l'attività di riorganizzazione di Invitalia illustrata

dal dottor Arcuri ed auspica che la nuova organizzazione consenta di finanziare un maggior numero di progetti industriali.

Il senatore BUBBICO (*PD*) evidenzia l'opportunità di assicurare alle imprese un quadro normativo e regolatorio stabile in modo tale da poter attrarre con maggiore facilità investimenti.

Il dottor ARCURI risponde brevemente ai quesiti posti dai senatori intervenuti riservandosi di fornire ulteriori elementi informativi in occasione di una successiva audizione.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Innocenzi Botti e il dottor Arcuri per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e, anche in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, avvertendo che risultano ancora iscritti a parlare i senatori Tomaselli, Viespoli, Sangalli, Messina e la senatrice Fioroni.

Il seguito della procedura informativa viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente CURSI avverte che la seduta antimeridiana prevista per le ore 8,30 di domani, nonché la seduta pomeridiana prevista per le ore 14,30 di domani non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 15 marzo 2011

208^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1843) Deputato FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il relatore CASTRO (*PdL*), premesso un sentito ringraziamento a quanti sono intervenuti nel dibattito consentendo l'instaurazione di un proficuo confronto tra maggioranza e opposizione, illustra una bozza di parere contrario (vedi allegato).

Il senatore NEROZZI (*PD*) ritiene inaccettabile la prima parte della bozza, nella parte in cui fa riferimento all'impossibilità di attribuire il diritto a partecipare alla elezione delle RSU a soggetti estranei al perimetro contrattuale, ribadendo che la maggioranza sta violando ogni regola in questa materia. Ritiene tuttavia convincente la seconda parte del parere, nella quale si suggerisce alla Commissione di merito una riformulazione dell'articolo 1. Per questo motivo, preannuncia che il suo Gruppo si asterrà nella votazione sulla bozza di parere testé illustrata dal relatore.

Dissente la senatrice CARLINO (*IdV*), sottolineando che, al contrario, il suo Gruppo dà un giudizio favorevole della attuale formulazione del disegno di legge n. 1843.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(784) Vittoria FRANCO ed altri. – Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere

(1405) BUGNANO ed altri. – Misure urgenti volte a favorire l'integrazione della donna nel mercato del lavoro, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1718) THALER AUSSERHOFER e PETERLINI. – Modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di interventi a favore della donna lavoratrice

(1980) BIANCONI ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio 2010.

Il relatore MORRA (*PdL*) fa presente che il 7 marzo 2011 è stato siglato al Ministero del Lavoro da tutte le parti sociali un avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, con l'obiettivo primario di sostenere la crescita dell'occupazione femminile. A tal fine sarà attivato un tavolo tecnico per verificare la possibilità di adottare le buone pratiche di conciliazione da sostenere e diffondere in sede di contrattazione, che dovrà concludere i suoi lavori entro 90 giorni. Nel frattempo occorrerà sospendere l'esame congiunto dei provvedimenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (n. 332)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento si è svolto un ciclo di audizioni. Avverte altresì che sono giunte le osservazioni non ostative della 1^a Commissione permanente.

Nessun chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore CASTRO (*PdL*) illustra una bozza di parere favorevole (vedi allegato).

Il senatore PASSONI (*PD*) rileva che il tema dei lavori usuranti è stato oggetto nel corso degli anni di diversi interventi, spesso parziali, che di fatto hanno rinviato la definitiva risoluzione del problema, dando luogo ad una sostanziale iniquità nei confronti di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Con l'Atto in esame, facendo seguito allo schema di decreto legislativo predisposto nel corso della precedente legislatura, si porta a compimento, peraltro con grave ritardo, un percorso iniziato negli anni Novanta e proseguito con la legge n. 247 del 2007, attuativa del protocollo del 23 luglio 2007, che, all'articolo 1, comma 3, prevedeva una delega legislativa volta a consentire l'accesso anticipato alla pensione ai lavoratori impegnati in attività caratterizzate da un particolare indice di *stress* psico-fisico che avessero maturato i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008. Nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione è emersa una sostanziale condivisione del testo, ma sono state richiamate problematiche specifiche. In questo senso, sarebbe opportuno recuperare i finanziamenti già disposti per il 2009 e il 2010, allargando così la platea degli interessati, anziché far partire l'attuazione della delega dal 2011. La disposizione che consente l'accesso al trattamento pensionistico anticipato solo a quanti abbiano svolto lavori usuranti anche nell'anno di maturazione dei requisiti rischierebbe inoltre di escludere dal beneficio i lavoratori adibiti ad altra mansione unicamente nella fase finale dell'attività lavorativa. Egli ritiene altresì che il numero minimo delle notti all'anno da effettuare nel periodo notturno andrebbe espresso anche in termini di ore lavorate. Sottolinea inoltre la pesantezza burocratica cui lo schema appare ispirato e la necessità di disporre l'estensione della tutela ad altri settori lavorativi, allo stato esclusi. Per queste ragioni, il suo Gruppo presenta una proposta di parere alternativa, che, pur ugualmente favorevole nel dispositivo, fa riferimento nella parte iniziale alle esigenze da lui accennate (vedi allegato).

Il PRESIDENTE, atteso il tenore della proposta di parere illustrata dal senatore Passoni, chiede al relatore di valutare la possibilità di giungere alla predisposizione di un documento condiviso.

Il relatore CASTRO (*PdL*), pur riconoscendo che nella proposta di parere testé illustrata dal senatore Passoni confluiscono alcune osservazioni formulate nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle parti sociali, si duole che esse non consentano di pervenire alla stesura di un parere unitario.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CARLINO (*IdV*) evidenzia che il testo in esame rappresenta un atto di civiltà che rende finalmente giustizia a quei lavoratori che

per gran parte della carriera sono stati esposti ad elevati livelli di rischio in mansioni particolarmente usuranti. Non si tratta semplicemente di garantire a tali soggetti una forma di prepensionamento o uno «scivolo» verso il trattamento previdenziale, quanto di portare a compimento un lungo percorso normativo, riconoscendo la particolare condizione di questi lavoratori, derivante dalle caratteristiche oggettive dell'attività lavorativa svolta. Reputa positivo che il provvedimento si ponga di fatto in continuità con l'azione svolta dal Governo Prodi e riprenda sostanzialmente, seppure con tre anni di ritardo rispetto alla delega iniziale, il contenuto dello schema di decreto legislativo predisposto nella scorsa legislatura e non approvato a causa dell'interruzione anticipata della legislatura stessa. Nonostante la presenza nel testo di alcuni aggiornamenti dovuti alle modifiche normative introdotte in materia previdenziale con il decreto 78/2010 e sulle quali ribadisce la propria contrarietà, esprime consenso sull'Atto in esame. Sottolinea comunque che esso non appare risolutivo, non ricomprendendo tutte le categorie di lavoratori sottoposti ad attività usuranti e lasciando ancora aperte talune questioni riguardanti i criteri di valutazione delle situazioni pregresse. Invita conclusivamente il Governo ad assicurare un impegno concreto per lo stanziamento di risorse ulteriori, al fine di consentire di ampliare l'ambito di applicazione del testo.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*), nel manifestare piena adesione alle considerazioni del relatore, annuncia il voto favorevole del Gruppo PdL nei confronti della bozza di parere da lui illustrata.

Il senatore ROILO (*PD*) dichiara l'astensione del suo Gruppo nei confronti della bozza di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che è approvata, risultando di conseguenza assorbito lo schema di parere a firma dei senatori Passoni ed altri.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1843

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

sottolinea che l'attribuzione del diritto a partecipare all'elezione delle RSU prima, e poi di quello ad esercitare le cosiddette «agibilità sindacali» (permessi, aspettative e quant'altro), a soggetti estranei al perimetro legale e contrattuale, di cui la rappresentanza non può non essere espressione, rappresenterebbe un *vulnus* grave e irrimediabile ai principi fondanti della regolazione del lavoro italiana in materia di relazioni industriali.

Godrebbero infatti dei diritti sindacali soggetti non sottoposti né alla legge italiana né al contratto collettivo, di cui dovrebbero essere insieme garanti ed esecutori nel loro ruolo di rappresentanti sindacali. Verseremmo in una situazione analoga a quella di un'azienda nella quale i dipendenti di una ditta fornitrice o appaltatrice si vedessero riconosciuto il diritto a svolgere il ruolo di rappresentanti sindacali dei lavoratori non già della loro impresa, bensì di quella fornita o appaltante: una patente assurda funzionale, generatrice di profonde distorsioni nell'assetto della rappresentanza e dei modelli contrattuali.

Se poi si volesse ritenere prevalente la considerazione dell'unicità soggettiva del datore di lavoro, l'esito interpretativo non muterebbe: è infatti evidente che lo stesso datore di lavoro, laddove impieghi nel medesimo sito dipendenti appartenenti ad articolazioni societarie o divisionali diverse fra loro, applicando contratti collettivi diversi (nel nostro caso, addirittura leggi nazionali diverse!), ad esempio, il chimico per un'autonoma unità organizzativa e il metalmeccanico per un'altra, non potrebbe consentire si generi una contaminazione nella rappresentanza, mischiando aree contrattuali differenti, pena la perdita di «radicamento giuridico-funzionale» della rappresentanza stessa.

In questa prospettiva, la Commissione ritiene inoltre di dover ribadire il principio della primazia delle parti sociali nella regolazione in via di autonomia delle aree e delle modalità di esercizio della rappresentanza, attraverso lo strumento della contrattazione collettiva.

Alla luce di quanto argomentato, la Commissione ribadisce di ritenere positiva ogni azione del Ministero degli affari esteri tesa, in coerenza con i conformi esiti di un previo confronto realizzato con le Organizzazioni sindacali italiane competenti a livello nazionale, a promuovere prassi di relazioni industriali che valorizzino il ruolo della rappresentanza sinda-

cale dei dipendenti stranieri assunti nei diversi Paesi, riconoscendole le agibilità previste dai modelli locali di rapporti sindacali.

Parimenti, la Commissione ritiene opportuno che il Ministero, ancora una volta a valle di un adeguato confronto sindacale, individui una comune «piattaforma» di diritti sindacali minimi da riconoscere alle rappresentanze attivate nei Paesi la cui legislazione lavoristica non sia allineata ai migliori standard internazionali.

Pertanto, la Commissione lavoro, previdenza sociale esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

Tale contrarietà potrebbe essere superata ove la Commissione di merito cassasse l'articolo 2 e riformulasse come segue la disposizione di cui all'articolo 1:

«Art. 1.

1. A tutto il personale assunto con contratto regolato dalla legge locale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e presso gli Istituti italiani di cultura viene riconosciuto, in relazione alla peculiarità dello specifico rapporto di lavoro, il diritto alla rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro, con le relative prerogative, laddove intervengano conformi atti propri della contrattazione collettiva in applicazione della medesima legge locale».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 332**

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premessi che:

a) lo schema di decreto legislativo n. 332 costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 per la concessione, ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose o pesanti, e perciò dette «usuranti», il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti;

b) il medesimo articolo 1 rinvia, per l'individuazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega, all'articolo 1, comma 3, lettere da *a)* a *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

c) lo schema rappresenta l'esito di un lungo, complesso e articolato processo di consultazione e di confronto realizzato con le parti sociali, e risponde ad una intensa e diffusa domanda sociale;

d) anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, è emersa una larga convergenza e confluenza degli attori sociali intorno ai principali contenuti del provvedimento, nella consapevolezza che esso individua un'equilibrata mediazione tra le risorse disponibili in una stagione di contenimento severo della spesa pubblica e la necessità di portare a compimento un processo normativo e contrattuale avviato a metà degli Anni Novanta;

e) è stata ravvisata una piena corrispondenza tra i criteri della delega ed i contenuti dello schema di decreto;

f) all'articolo 2, comma 2, la lettera *g)* fa riferimento ad una disposizione ormai abrogata (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003) al fine di utilizzare, per l'accertamento delle condizioni e dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio, anche l'eventuale documentazione prodotta in ottemperanza della disposizione stessa nei periodi della sua vigenza;

g) all'articolo 6, comma 1, andrebbe espressamente previsto che restino comunque ferme quelle sanzioni penali prescritte dall'ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato;

h) nella ravvisata corrispondenza tra i criteri di delega ed i contenuti dello schema di decreto, che allo stato non consentono l'estensione della tutela dei lavori usuranti ad altri settori lavorativi pur se caratterizzati anch'essi dall'onerosità delle prestazioni, si raccomanda al Governo che tale estensione sia valutata in successivi provvedimenti, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO,
NEROZZI, ROILO E TREU SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 332**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto del Governo n. 332),

premessi che:

il tema relativo all'individuazione dei lavori usuranti è stato oggetto nel corso degli anni di diversi interventi, spesso parziali, da parte del legislatore che, di fatto, hanno rinviato nel tempo la soluzione del problema dando luogo ad una situazione di sostanziale iniquità proprio nei confronti di quei lavoratori più svantaggiati in quanto addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

in linea con quanto stabilito dallo schema di decreto legislativo predisposto nel corso della XV legislatura si porta finalmente a compimento – anche se con grave ritardo – il percorso iniziato negli anni novanta e proseguito con la legge 24 dicembre 2007, n. 247, («Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale») che all'articolo 1, comma 3, prevedeva un'apposita delega legislativa volta a consentire l'accesso anticipato alla pensione ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di *stress* psico-fisico, che avessero maturato i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008;

il provvedimento è volto a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. «Collegato lavoro»), attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette «attività usuranti», il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti;

il testo dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo riproduce sostanzialmente i contenuti dello schema di decreto legislativo predisposto nel corso della XV legislatura;

il principale elemento distintivo del nuovo testo è rappresentato dalla presa d'atto degli effetti che si determineranno a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo alla decorrenza dei trattamenti pensionistici;

con tre anni di ritardo – che hanno rappresentato la mancata utilizzazione di 83 milioni per l'anno 2009 e di 200 milioni per l'anno 2010, già stanziati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, – il provvedimento in esame dà finalmente una risposta in termini di rivalutazione del valore del lavoro manuale, specie di quello più gravoso, e a migliaia di lavoratori la possibilità di vedere riconosciuta la peculiarità del loro lavoro ed eliminate quelle iniquità che derivano dal trattare nello stesso modo situazioni profondamente diverse;

preso atto che:

nonostante la piena condivisione e l'apprezzamento dei contenuti e delle finalità del provvedimento in esame, si evidenziano alcuni profili critici ed alcune disposizioni suscettibili di miglioramento;

sono condivisibili le osservazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in merito alla necessità di sopprimere o modificare la disposizione in base alla quale l'accesso al trattamento pensionistico anticipato sia possibile solo per quei lavoratori che abbiano svolto lavoro usurante anche «nell'anno di maturazione dei requisiti». È evidente che una limitazione di questo tipo rischia di escludere dall'accesso al beneficio tutti quei lavoratori che nella fase finale dell'attività lavorativa possono essere adibiti ad altra mansione, anche a causa dell'età avanzata, pur avendo svolto, in precedenza e per il tempo richiesto, lavori usuranti;

sono altresì condivisibili le osservazioni in merito alla esigenza di prevedere che il numero minimo delle notti all'anno da effettuare nel periodo notturno sia espresso anche in termini di ore lavorate al fine di ampliare l'area dei beneficiari con riferimento ad alcune tipologie di lavoro particolarmente faticose e pesanti che altrimenti verrebbero esclusi, pur svolgendo nel periodo notturno un numero di ore mediamente più lungo rispetto ad altri settori (si pensi, ad esempio, alle professioni socio-sanitarie che comportano lo svolgimento di turni notturni mediamente più lunghi in termini di orario);

si ritiene opportuno prevedere il riconoscimento della «disponibilità» sul luogo di lavoro come orario di lavoro vero e proprio al fine di includere nella norma sul lavoro notturno professioni che altrimenti non sarebbero ricomprese. Tale riconoscimento è stato, d'altra parte, già affermato dalla sentenza C-151/02 del 9 marzo 2003 della Corte UE che interpreta la direttiva n. 93/104 sull'orario di lavoro, recepita dal decreto legislativo 8 marzo 2003, n. 66;

sia le associazioni delle imprese che le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione sulla quantità di documentazione necessaria per identificare i beneficiari delle norme ed, al contempo, per accedere ai benefici previsti dal provvedimento in esame;

riguardo il meccanismo di salvaguardia, rispetto allo schema di decreto legislativo predisposto nel corso della XV legislatura, è stato aggiunto quale fattore discriminante, ai fini della fruizione del beneficio,

la data di presentazione della domanda. A parità di condizioni, si ritiene che affidare ad un elemento meramente temporale la possibilità di fruire dei benefici previsti sia un fattore che determina una disparità di trattamento a parità di condizioni;

parimenti condivisibili sono le istanze delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente ed autonomo in merito alla necessità di disporre l'estensione della tutela dei lavori usuranti ad altri settori lavorativi – ora esclusi – nonostante trattasi, in modo del tutto evidente di attività che, per la modalità di svolgimento del lavoro e per una serie di fattori di logoramento fisico e di patologie ad esso connesse, dovrebbero rientrare nella tipologia di «lavorazioni particolarmente faticose e pesanti» non potendo certo essere considerate dal legislatore attività «ordinarie», esprime parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 15 marzo 2011

242^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 336)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. Esame e rinvio)

Il presidente TOMASSINI, constatata l'assenza del numero legale previsto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento per procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sospende la seduta ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 30.

La seduta, sospesa alle ore 15,21, è ripresa alle ore 15,40.

Il relatore, senatore DI GIACOMO (*PdL*), riferisce sullo schema di decreto in titolo, volto ad escludere il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dall'ambito degli organismi assoggettati alla disciplina regolamentare di riordino di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84.

Tale normativa regolamentare – adottata ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni – concerne il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essa ha incluso il suddetto Comitato tra gli organismi confermati per una durata di tre anni, prorogabili, anche più volte, in base ad una de-

terminata procedura; ogni proroga non può essere di durata superiore a due anni.

Il presente schema di decreto si basa sulle considerazioni, espresse anche nel parere del Consiglio di Stato ad esso relativo, nonché nel precedente parere n. 2358/2010 della Sezione I, concernente il Comitato nazionale per la bioetica, che la disciplina legislativa e regolamentare sopra menzionata non possa applicarsi ai due Comitati, in quanto essi sono stati istituiti ai fini dell'adempimento di obblighi internazionali e comunitari, presentano competenze specialistiche (non attinenti alle normali conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e operano in una posizione di autonomia.

Riguardo, più in particolare, al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, si ricorda che esso supporta il Governo nell'adozione di indirizzi scientifici, economici e sociali nelle materie di competenza e fornisce idonee linee guida per corrispondere alle indicazioni della Commissione europea. Il Comitato ha, tra le sue finalità istituzionali, quella di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei Ministeri, degli enti e degli organismi, pubblici e privati, operanti nel settore delle biotecnologie, al fine di garantire forme di intervento unitarie ed omogenee.

L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, espunge il Comitato dall'ambito di applicazione della disciplina legislativa e regolamentare summenzionata, rendendo, quindi, di nuovo permanente l'organismo in esame, mentre il successivo comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 2 specificano che: restano ferme, per il Comitato, le riduzioni sui capitoli di bilancio operate ai sensi del comma 1 del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223; ai fini del conseguimento, per il complesso degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ulteriore riduzione di spesa stabilita dal comma 3 del citato articolo 68 del decreto-legge n. 112, la medesima riduzione opera, in ogni caso, anche con riferimento al Comitato in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (n. 338)

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), nel riferire sullo schema di decreto in titolo, ricorda che la Commissione unica sui dispositivi medici è stata istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, quale organo consultivo tecnico del Ministero della salute, avente il compito di definire e aggiornare un repertorio dei

suddetti dispositivi, suddividendoli in classi e sottoclassi con l'indicazione del prezzo di riferimento.

La Commissione, inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

Le norme sulla costituzione e sulla composizione dell'organo sono attualmente stabilite dall'articolo 5 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86.

Esso prevede che la Commissione sia nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sia presieduta dal Ministro stesso, o dal vice presidente da lui designato, e sia composta da: cinque membri nominati dal Ministro della salute; un membro nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze; sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; due membri di diritto (il Direttore generale della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio).

Ai sensi del medesimo articolo 5, i componenti che non prendano parte a tre sedute consecutive decadono automaticamente; i posti momentaneamente vacanti, fino a sostituzione dei componenti decaduti, non sono considerati ai fini del calcolo del numero legale per la validità delle sedute.

In base al successivo articolo 9 del citato D.P.R. n. 86, gli organismi operanti presso il Ministero della salute e oggetto del medesimo regolamento durano in carica fino al 21 luglio 2010 e possono essere prorogati secondo i criteri e le modalità ivi definiti. L'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2010 ha poi prorogato per un biennio gli organismi elencati dallo stesso, tra cui la Commissione unica sui dispositivi medici.

Il suddetto articolo 1 ha altresì previsto che, in sede di rinnovo della composizione degli organismi in oggetto, siano nominati in via prioritaria componenti la cui sede di servizio coincida con quella degli organismi collegiali stessi e che la partecipazione ai medesimi sia onorifica e possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove stabilito dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30 a seduta giornaliera.

Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede alla ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici, individuando i membri della stessa e facendo riferimento ed attuando le norme legislative e regolamentari sul funzionamento, l'attività, la durata e sui profili finanziari.

Tra l'altro, l'articolo 3, comma 2, dello schema, ripetendo la norma regolamentare di cui all'articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 86, specifica che, tre mesi prima della scadenza del biennio di proroga suddetto, la Commissione in oggetto presenta una relazione sull'attività svolta al Mi-

nistro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta sull'opportunità di un'ulteriore proroga della durata dell'organismo stesso.

Si osserva che il biennio di proroga in corso dovrebbe scadere (in base all'articolo 2963 del codice civile) il 22 luglio 2012, e non il 21 luglio 2012, come invece recita l'articolo 3, comma 1, dello schema. Si rileva, inoltre, che quest'ultimo comma fa riferimento a possibili successive proroghe biennali, mentre la disciplina legislativa ammette anche che la proroga sia di durata inferiore a due anni.

L'articolo 4, comma 1, dello schema prevede infine che per la partecipazione alle riunioni della Commissione (e dei sottogruppi) spetti solo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e che venga privilegiato, per quanto possibile, il ricorso alla videoconferenza. Il successivo comma 2 dispone che, ai fini del rimborso delle spese suddette, il trattamento dei membri della Commissione e degli esperti, estranei alle Amministrazioni dello Stato, sia equiparato a quello dei dirigenti generali delle stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza ed urgenza: esame del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, nel ricordare preliminarmente che l'indagine conoscitiva in titolo ha richiesto ampi approfondimenti su tutti gli aspetti connessi alla gestione dell'emergenza-urgenza, avverte che si procederà all'illustrazione dello schema di documento conclusivo – pubblicato in allegato al resoconto – da parte del senatore Rizzi, relatore sulle linee generali, del senatore Calabrò, relatore per quanto concerne l'area cardiovascolare, del senatore Saccomanno, relatore per quanto riguarda il settore traumatologico, nonché da parte del senatore Di Giacomo, relatore per quanto riguarda l'area relativa alle unità spinali e alle *stroke units*, il quale ha so-

stituito il senatore Leopoldo Di Girolamo, allorché ha assunto le funzioni di Presidente della provincia di Terni.

Cede quindi la parola al relatore sulle linee generali Rizzi.

Il relatore sulle linee generali, senatore RIZZI (*LNP*), avanza e illustra uno schema di documento conclusivo, elaborato d'intesa con i correlatori Calabrò, Di Giacomo e Saccomanno, che ringrazia per l'ampio lavoro svolto. Coglie l'occasione per sottolineare che tale indagine conoscitiva, deliberata il 17 giugno 2008, giunge alla sua conclusione all'esito di un lungo lavoro di approfondimento, che a suo giudizio verrà ricordato come una pietra miliare nella conoscenza dei sistemi di gestione nell'area dell'emergenza-urgenza, nella prospettiva di offrire utili spunti per un miglioramento fattivo dei servizi gestionali, sia a livello di indirizzo generale che per quanto riguarda l'organizzazione gestione regionale e territoriale. Dà quindi sommariamente conto delle numerosi audizioni svolte nonché dei sopralluoghi effettuati, soffermandosi altresì sugli articolati questionari sottoposti, in formato elettronico, alla generalità delle strutture coinvolte nella gestione dell'emergenza-urgenza (quali i Dipartimenti di emergenza-urgenza, le Centrali operative del 118, i Centri antiveleni e i Centri grandi ustionati). Fa quindi presente come a fronte di 461 questionari inviati ben 346 sono stati compilati, con un tasso di risposta pari al 75,1 per cento, dato a suo giudizio altamente significativo dal punto di vista statistico, in quanto in grado di offrire elementi quanto più omogenei idonei a fotografare il concreto stato attuale dei servizi di emergenza e urgenza.

Dopo aver rivolto un sentito ringraziamento al servizio dell'Informatica del Senato e al dottor Mare, il quale ha collaborato in qualità di consulente all'indagine conoscitiva in titolo, rileva alcuni aspetti deficitari nella compilazione ed osserva come la diversificazione territoriale vari a seconda della tipologia di struttura consultata, segnalando tuttavia l'ottima partecipazione da parte delle Centrali Operative del 118.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), relatore per l'area cardiovascolare, rammenta preliminarmente l'obiettivo dell'indagine conoscitiva in titolo, volto a focalizzare l'attenzione sui tempi di intervento per il paziente affetto da dolore toracico. In questo quadro, dopo aver dato sommariamente conto delle audizioni e dei sopralluoghi svolti, con particolare riferimento al settore cardiovascolare e a quello della cardiologia interventistica, sottolinea alcuni aspetti maggiormente significativi derivanti dalla rielaborazione delle risposte rese ai questionari menzionati dal relatore Rizzi. In particolare, con riferimento alla cardiocirurgia e alla terapia intensiva, si evince che due Regioni su tre non dispongono di una rete integrata per la gestione delle cardiopatie in regime d'urgenza. In particolare, oltre alle macroscopiche differenze tra le diverse aree del Nord del Centro e del Sud Italia, risulta che il 50 per cento delle Regioni del Sud non prevedono l'adozione di un protocollo di valutazione del dolore toracico. Dopo aver sottolineato come un'ampia percentuale di pazienti che non presentino fattori di emergenza-urgenza di tipo ischemico siano tuttavia impropriamente

ricoverati presso unità di cura coronariche cosiddette UTIC, fa presente che l'attuazione delle procedure di emodinamica sconti significative differenze in relazione all'assetto organizzativo e gestionale interno, mentre gli interventi in angioplastica presentano maggior grado di appropriatezza al Nord Italia.

In questo quadro resta un obiettivo da perseguire quello di ridurre il cosiddetto ritardo evitabile, ovvero il tempo prezioso che si perde dal momento dell'emersione del dolore primordiale all'effettuazione dell'angioplastica primaria, nella prospettiva di evitare complicanze che portino all'infarto del miocardio. Posto che il tempo massimo si esaurisce nell'arco di due ore, tale ritardo evitabile è stato quindi analizzato nei momenti decisionale, organizzativo interno (dal pronto soccorso alla sala di emodinamica) e ospedaliero.

A tale riguardo, bisogna a suo avviso rimarcare la necessità di un potenziamento delle UTIC per assicurare il soccorso a pazienti con infarto miocardico acuto, garantendo l'operatività 24 ore su 24 ai laboratori di emodinamica, per l'effettuazione rapida di angioplastiche coronariche. In particolare, occorre anticipare la diagnosi di infarto al momento dell'intervento del 118, incentivando la trasmissione telematica dell'elettrocardiogramma (ECG) e il teleconsulto. In tale contesto appare fondamentale l'istituzione del centralino operativo cardiologico, strumento telematico in grado di coordinare in maniera appropriata l'*iter* terapeutico del paziente con infarto miocardico, con la selezione dei pazienti a rischio maggiore che necessitino di interventi ad elevata complessità, assicurando quindi il tempestivo accesso per le urgenze cardiocirurgiche e di cardiologia interventistica.

Rileva quindi la crescente necessità di selezionare i pazienti per gravità della patologia cardiaca in atto, privilegiando l'adeguatezza della struttura rispetto alla patologia, piuttosto che quello della vicinanza territoriale, nell'ambito di un impianto organizzativo inter-ospedaliero secondo il modello articolato in *Hub & Spoke*. Si tratta di un'idea dinamica (prima che strutturale) dell'assistenza, connessa ai gradi di complessità: quando una determinata soglia di complessità viene superata, si trasferisce la sede dell'assistenza da unità produttive periferiche (*Spoke*) a unità centrali di riferimento (*Hub*).

Sottolinea come nel corso delle audizioni sia stata posta in evidenza l'importanza del progetto Rete IMA WEB, un sistema di soccorso dell'infarto miocardico acuto volto a garantire il passaggio diretto dalla diagnosi con ECG teletrasmesso al trattamento in emodinamica. In tale ambito, è altresì emerso che un terzo del territorio nazionale non disponga di ECG teletrasmesso, comunque più diffuso al Nord e al Centro piuttosto che al Sud.

Conclude quindi sottolineando l'esigenza di definire una rete integrata per l'emergenza cardiovascolare in tutte le Regioni italiane, ai fini di un maggiore coordinamento dell'attività cardiologica territoriale ed ospedaliera.

Il senatore DI GIACOMO (*PdL*), relatore per l'area relativa alle unità spinali e alle *stroke units*, precisa che l'*ictus* ha formato oggetto di uno specifico approfondimento nel corso dell'indagine conoscitiva, in quanto rappresenta la seconda causa di morte nei Paesi occidentali ed una delle prime cause di disabilità: in particolare, esso costituisce un importante problema non solo sanitario ma anche sociale, rappresentando la prima causa di invalidità nell'età senile, la seconda di demenza, la terza di morte ed è uno dei principali motivi di ospedalizzazione.

L'accidente cerebrovascolare è causato nell'80 per cento dei casi da un'ischemia (*ictus* ischemico), mentre nel restante 20 per cento dei casi da un'emorragia (*ictus* emorragico) intracerebrale - intraventricolare (15 per cento) o meningea (5 per cento). A tale riguardo, le strategie che permettono di ridurre l'impatto della malattia, oltre alla prevenzione riguardano la gestione della fase acuta. Due sono gli approcci terapeutici più efficaci: la trombolisi per l'*ictus* ischemico nelle prime tre ore e le *stroke unit* per tutti gli *ictus* acuti.

In proposito rileva come occorra favorire il passaggio dalla tradizionale offerta di prestazioni, sia territoriali che ospedaliere, ad un sistema di emergenza in rete, attuato attraverso il coordinamento di più soggetti. L'organizzazione della rete in *hub and spoke*, infatti, è assolutamente necessaria per fronteggiare le patologie complesse di tipo cardiovascolare, cerebrovascolare e di trauma grave, al fine di ridurre esiti fatali e invalidanti, tenuto conto dell'esigenza di intervenire in tempi brevi e nell'ospedale in grado di prestare le cure più adeguate.

Altro aspetto importante nella corretta gestione dell'*ictus* è la continuità assistenziale nella fase post-acuta, pertanto occorre stabilire un percorso dedicato attraverso un contatto diretto con i medici di medicina generale che prendono in carico il soggetto al suo rientro a domicilio, ed i familiari, affinché attraverso un monitoraggio clinico-terapeutico si possa realizzare una corretta prevenzione secondaria ed un'adeguata assistenza al soggetto colpito da *ictus* cerebrale. Le strategie che permettono di ridurre l'impatto della malattia, oltre alla prevenzione, riguardano la gestione della fase acuta.

In questo quadro è necessario, per un verso, aumentare l'offerta delle *stroke units*, anche mediante la riconfigurazione dei reparti neurologici esistenti, e assicurare un efficace coordinamento tra le strutture a ciò attrezzate, mentre, per altro verso, occorrono maggiori sforzi per garantire una migliore interconnessione con il servizio 118, al fine di rispondere alle richieste di intervento in modo corretto e tempestivo.

Esiste inoltre un rilevante divario tra il Nord e il Sud del Paese riguardo all'offerta dei servizi d'emergenza, circostanza che mette in luce l'esigenza di creare una vera e propria cultura sulla gestione degli *ictus* attraverso l'elaborazione di apposite linee guida, tenuto conto della scarsa conoscenza del problema da parte della popolazione, nonché dello scarso interesse delle case farmaceutiche al riguardo.

Conclude quindi sottolineando come sia cruciale assicurare un pronto intervento nell'arco della cosiddetta «*golden hour*», al fine di ridurre gli

esiti invalidanti dell'*ictus*, con effetti positivi in primo luogo in termini di qualità di vita per il paziente, ma anche di costi per il Servizio sanitario nazionale. Occorre quindi potenziare i servizi di telemedicina soprattutto per quelle aree territorialmente svantaggiate, nella prospettiva di garantire interventi professionalmente elevati e far sì che le Regioni elaborino una mappatura sull'incidenza degli *ictus* attraverso un'analitica valutazione dei fattori di rischio nei pazienti.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), relatore per l'area traumatologica, nel sottolineare come gli spunti tratti dall'indagine conoscitiva in titolo siano utili per avviare una riflessione concreta sulle strategie operative più idonee, si sofferma sul concetto di trauma grave, definito anche come trauma maggiore o complesso il quale si riferisce a patologie caratterizzate da lesioni mono o pluridistrettuali tali da compromettere la sopravvivenza del paziente oppure da produrre gravi inabilità. Osserva quindi come nel corso dei sopralluoghi è stato riscontrato un buon grado di professionalità da parte di tutte le figure specialistiche coinvolte nell'emergenza, fermo restando l'auspicio di un miglioramento degli assetti attuali, attraverso l'individuazione di misure volte a tener conto della dinamicità con cui lo stesso concetto di trauma è suscettibile di cambiare.

Coglie quindi l'occasione per sottolineare l'importanza di una figura *leader*, dotato non soltanto di una reale esperienza di gestione ma anche con il compito di rappresentare un efficace ruolo di coordinamento tra i diversi specialisti che operano nell'emergenza, anche al fine di creare un *expertise* chirurgica di eccellenza nel trattamento delle emergenze.

Si sofferma quindi sull'approccio metodologico delineato nell'ambito del trauma *center*, in merito al quale ritiene sussista molta letteratura ma limitata pratica gestionale, in quanto è stato riscontrato come i registri operatori non siano così ricchi di dati. In questo quadro, pur rimarcando l'esistenza di un rapporto inversamente proporzionale tra il numero di pazienti trattati e il tasso di mortalità, osserva come uno dei problemi fondamentali consista proprio nella frammentazione casistica dei medici che gestiscono il trauma. Inoltre nonostante la letteratura scientifica privilegi la realizzazione di trauma *center* per una popolazione compresa tra i 3 milioni e 500 mila e i 5 milioni di abitanti, laddove nel documento di indirizzo intersocietario si faccia riferimento ad un'area pari a 1 milione e 200 mila abitanti, in Italia si è avuta qualche limitata esperienza di trauma *center*, più simile ad un assetto dipartimentale proprio di grandi ospedali, che ad un diverso modello gestionale. In questo quadro, in luogo del modello delineato di *hub and spoke* sarebbe opportuno individuare un centro specializzato in grado di offrire un'alta professionalità in relazione alla concentrazione della domanda, secondo il modello di cura dell'*intensive care*, a garanzia della multidisciplinarietà del cosiddetto trauma *team*.

Conclude infine sottolineando come nel corso delle audizioni e degli incontri sia emersa l'importanza della formazione del personale, oltre al ristabilimento di una giusta presenza numerica per specifico ruolo professionale; in tal senso, emerge l'esigenza di una revisione dei percorsi uni-

versitari del medico e dell'infermiere rispetto alla complessità della casistica dell'emergenza-urgenza, in modo che all'approfondimento dei percorsi clinico-assistenziali si unisca l'educazione multidisciplinare al lavoro in *équipe*.

Il senatore COSENTINO (*PD*) prende la parola per evidenziare che le risultanze dell'indagine conoscitiva – di cui si è data illustrazione nella seduta odierna – testimoniano la bontà di un lavoro assai articolato che ha impegnato la Commissione per un lungo arco di tempo. Tuttavia, a fronte di questi aspetti, suona anomalo che per la procedura informativa in esame si siano previsti quattro relatori, tutti appartenenti alle file della maggioranza.

Per tale ragione auspica che vi sia nel prosieguo dell'esame dello schema di documento conclusivo il più ampio coinvolgimento delle forze d'opposizione, dando loro la possibilità, attraverso un dibattito aperto, di prospettare suggerimenti ed integrazioni.

Il PRESIDENTE, dopo aver nuovamente ricordato che inizialmente il senatore Di Girolamo fu designato quale relatore per l'area relativa alle unità spinali e *stroke units*, successivamente seguita dal senatore Di Giacomo, anche per la sua disponibilità a partecipare ad alcuni sopralluoghi, rassicura il senatore Cosentino che la presenza di quattro relatori di maggioranza non ha di certo abbassato la qualità e la profondità del lavoro svolto; in ogni caso proprio perché non v'è alcuna intenzione di escludere le forze di minoranza, ritiene senz'altro auspicabile che allo schema di documento conclusivo possano essere apportate integrazioni e modifiche, mediante un dibattito il più possibile partecipato.

Il relatore RIZZI (*LNP*) si riserva nella prossima seduta di svolgere alcune valutazioni più approfondite in merito alle linee conclusive ed alle proposte di intervento risultanti dall'indagine conoscitiva.

La senatrice BASSOLI (*PD*) ringrazia il senatore Rizzi per la disponibilità, rilevando che proprio la parte riguardante le proposte conclusive presenta qualche carenza.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto emerso, avverte che a partire dalla prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, programmata per la prossima settimana, è opportuno che i rappresentanti dei Gruppi di opposizione siano in grado di individuare eventuali ulteriori tematiche da esplorare, raccogliendo quei suggerimenti e quelle modifiche allo schema di documento conclusivo che saranno senz'altro utili per indirizzare nel modo più serio ed approfondito il dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che martedì 22 marzo 2011 si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non solo sulle questioni già trattate in ordine all'indagine conoscitiva sull'emergenza-urgenza, ma anche per delineare il programma dell'indagine conoscitiva sulla situazione della Croce Rossa Italiana.

La senatrice BASSOLI (PD) reputa opportuno che la riunione dell'Ufficio di Presidenza faccia il punto anche sulla programmazione dell'attività legislativa.

Il PRESIDENTE rassicura la senatrice Bassoli che nell'Ufficio di Presidenza, come sempre, si avrà modo di dibattere anche sullo stato dell'arte delle diverse iniziative legislative.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 16 marzo alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alla ore 16,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 15 marzo 2011

255^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico (n. 333)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dell'Atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta del 1^o marzo scorso.

Il presidente D'ALÌ comunica che – con nota del 10 marzo 2011 – il Presidente del Senato ha confermato l'assegnazione disposta dell'atto del Governo in titolo rinnovando la disponibilità già manifestata dal Presidente della 10^a Commissione permanente a riservare la massima considerazione alle osservazioni che la Commissione ambiente esprimerà sullo stesso atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM (2010) 623 definitivo) (n. 68)

(Osservazioni alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 9 marzo scorso.

Il presidente D'ALÌ dichiara aperta la discussione.

Il senatore ORSI (*PdL*) interviene incidentalmente sottolineando la necessità di acquisire la relazione sugli orientamenti e sulle priorità che – ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 11 del 2005 – il Governo intende perseguire, con particolare riferimento alle questioni ambientali, in merito agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 15 marzo 2011

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Associazione Antigone, dottor Patrizio Gonnella, e il dottor Alessio Scandurra, componente del Comitato direttivo della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del presidente dell'Associazione Antigone, dottor Patrizio Gonnella, e del dottor Alessio Scandurra, componente del Comitato direttivo della medesima associazione

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 2 marzo scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO informa che con la seduta odierna – conclusa la parte dell'indagine conoscitiva dedicata alla condizione di rom e sinti in Italia e in Europa – la Commissione dà inizio ad un approfondimento sulla situazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alla sanità carceraria.

Il dottor Patrizio GONNELLA, presidente dell'Associazione Antigone, sottolinea come la gran parte dei mali degli istituti penitenziari nasca da una situazione grave di sovraffollamento che Antigone sta documentando da circa vent'anni, anche attraverso l'osservatorio sulla condizione della detenzione avviato tredici anni fa. L'attività di osservazione e di studio di Antigone, specie negli ultimi anni, si è potuta svolgere grazie ad una maggiore disponibilità del Ministero della giustizia e degli istituti penitenziari. Purtroppo non altrettanto si può dire per quanto riguarda altri luoghi utilizzati per trattenere le persone. Quanto al sovraffollamento, va ricordato che il Consiglio d'Europa ha stabilito che meno di quattro metri a disposizione nelle celle con più persone, è considerato trattamento inumano e degradante. L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, una condanna che significativamente ha seguito quella della Russia per lo stesso motivo. Occorrerebbe un monitoraggio ufficiale su questo aspetto così come in generale sulle condizioni di vita nelle carceri. La carenza di spazio dovuta al sovraffollamento provoca un peggioramento anche di tutti gli altri aspetti della condizione di detenzione. Poiché l'organico degli agenti della Polizia penitenziaria non è aumentato le condizioni di lavoro di questi ultimi sono peggiorate e certo questo non facilita il loro rapporto con i detenuti. Il personale sanitario negli istituti penitenziari fa grande fatica a tener dietro a numeri sempre crescenti di detenuti, e questo provoca un altro fenomeno preoccupante legato all'uso degli psicofarmaci in carcere. La sanità carceraria è stata sottratta al Ministero della giustizia ed è oggi passata alla Asl, ma non tutte le Regioni hanno accolto questa importante novità: la Sicilia ad esempio, non ha ancora recepito il provvedimento. Le attività di lavoro e di studio, indispensabili per un percorso di recupero, come dimostrano le statistiche, sono poco e raramente utilizzati. Il sovraffollamento è dovuto ad una popolazione di tossicodipendenti che ad oggi rappresenta un terzo del totale, così come di immigrati, anch'essi un terzo del totale. E non può essere messo in secondo piano il fatto che circa il 43-44 per cento dei detenuti non ha ancora subito una condanna definitiva ed è in carcere in via cautelare, né il fatto che di questi ultimi, secondo certe stime, circa la metà risulta poi innocente. Ecco perché si assiste al triste fenomeno delle morti in carcere: 31 dall'inizio dell'anno, due negli ultimi due giorni. Affinché la funzione rieducativa della pena, prevista dalla Costituzione, non sia del tutto vanificata occorrerebbe una nuova legge sulle pene alternative al carcere tale da impedire una lievitazione abnorme della popolazione carceraria; a poco servono infatti misure successive di indulto che finiscono solo per allarmare l'opinione pubblica. Inoltre sarebbe necessario introdurre il reato di tortura nell'ordinamento italiano, come previsto dalle convenzioni

firmate dall'Italia, e la creazione di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, come richiesto dalle Nazioni Unite.

Prendono quindi la parola i senatori FLERES (*PdL*), PERDUCA (*PD*), DI GIOVAN PAOLO (*PD*) e LIVI BACCI (*PD*), e il presidente MARCENARO.

Ai senatori replicano il dottor Patrizio GONNELLA, presidente dell'Associazione Antigone, e il dottor Alessio SCANDURRA, componente del Comitato direttivo dell'Associazione Antigone.

Il presidente MARCENARO, in chiusura di seduta, svolge un breve intervento ringraziando le personalità audite e i senatori presenti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 15 marzo 2011

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 15 marzo 2011

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 12,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui lavori della Commissione

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno dei lavori della Commissione, nel senso di procedere in primo luogo all'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile e successivamente alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione consente.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROSTITUZIONE MINORILE

Audizione di Martino Nardelli, rappresentante dell'Azione Cattolica Italiana (Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte poi che la Vice Presidente dell'Azione Cattolica ha comunicato che non sarà presente e che al suo posto interverrà in rappresentanza dell'associazione il Dottor Martino Nardelli, psicologo.

Martino NARDELLI, *rappresentante dell'Azione Cattolica Italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni l'onorevole Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC).

Martino NARDELLI, *rappresentante dell’Azione Cattolica Italiana*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 15 marzo 2011

109^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 13,50.

Intervengono il dottor Gianfranco Palma, direttore del Dipartimento di salute mentale della ASL RM/E; ed il dottor Giuseppe Ducci, direttore UOC Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Saggiunge che, per coniugare le esigenze di pubblicità dei lavori con quelle di tutela della riservatezza, se non vi sono obiezioni, in sede di resoconto ci si riferirà alle persone della cui vicenda sanitaria si tratta solo con le iniziali di nome e cognome.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione le decisioni adottate, in materia di programmazione dei lavori, dall'Ufficio di presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, nella riunione dello scorso 8 marzo.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: comunicazioni del Presidente sulle modalità di pubblicazione di un documento

Il PRESIDENTE comunica alla Commissione le modalità, individuate dalla Presidenza e quindi unanimemente approvate dall'Ufficio di Presidenza integrato, attraverso le quali sarà effettuata la pubblicazione del documento video sugli ospedali psichiatrici giudiziari.

La Commissione conviene.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione di persone informate sulle problematiche dei Dipartimenti di salute mentale

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno, sottolineando come con essa si intenda completare l'istruttoria avviata nella seduta dello scorso 23 febbraio, in relazione ad una vicenda sanitaria che sembra costituire un compendio delle criticità sin qui rilevate in materia di salute mentale, con particolare riguardo ai percorsi terapeutici che preludono all'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario.

Il dottor Gianfranco PALMA e il dottor Giuseppe DUCCI svolgono due distinte relazioni sugli aspetti di rispettiva competenza, attraverso le quali, traendo spunto dalla particolare vicenda sanitaria cui ha fatto cenno il Presidente, sono poste in rilievo alcune tra le principali problematiche sussistenti nel settore della salute mentale.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e i senatori PORETTI e MASCITELLI.

Gli auditi replicano, riservandosi il successivo invio di una nota scritta in materia di finalizzazione dei finanziamenti per le dimissioni dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il PRESIDENTE, ringraziati gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BIONDELLI sottopone alla Commissione la segnalazione di una vicenda che presenta diversi aspetti di analogia con quella trattata nel corso della seduta odierna.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno deferire tale segnalazione ad un prossimo Ufficio di Presidenza integrato, unitamente alla valutazione sull'opportunità di effettuare la libera audizione di magistrati che hanno recentemente disposto misure di internamento.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 15 marzo 2011

145^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

(2555) Deputato Giancarlo GIORGETTI ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella fase di predisposizione del Documento di economia e finanza, prima della sua presentazione alle Camere. Ritiene opportuno, inoltre, valutare, in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), se la soluzione ivi prevista sia compatibile con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Camere, anche nei loro rapporti reciproci, considerando che ogni soluzione organizzativa può essere adottata, anche in forma convergente e integrata, nell'ambito degli ordinamenti propri di ciascuna Camera, sia sotto l'aspetto normativo sia sotto l'aspetto finanziario.

Illustra, infine, gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito (4.1 e 4.1 testo 2), proponendo di esprimere, per quanto di compe-

tenza, un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate sull'articolo 4.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (n. 331)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra lo schema di regolamento in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, invitando, in primo luogo, a verificare se siano rispettati tutti i criteri direttivi stabiliti all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 64 del 2010.

Ritiene necessario, inoltre, verificare se la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), sia pienamente conforme al corrispondente criterio direttivo (articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *d*), del decreto-legge n. 64 del 2010).

Segnala, infine, che la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), terzo periodo, del decreto-legge n. 64 del 2010, relativa agli organi di vertice dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, non appare riprodotta all'interno dello schema.

Concorda la Sottocommissione.

(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero – professionale iscritti in albi ed elenchi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra l'emendamento 1.1 riferito al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2133) BASSOLI ed altri. – Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra l'emendamento 1.3 riferito al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità di coinvolgere le

Regioni nell'istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi, analogamente a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, in riferimento all'istituzione dei registri delle malattie di rilevante interesse sanitario.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 15 marzo 2011

28^a Seduta

Presidenza della Presidente
VICARI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(2282) ADRAGNA ed altri. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la biofisica informazionale: parere favorevole con osservazioni.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedì 15 marzo 2011

27^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(2555) Deputato Giancarlo GIORGETTI ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

